REGIONE PIEMONTE

PROVINCIE DI NOVARA E VERCELLI

PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA

VARIANTE AL PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Testo aggiornato a seguito della DGR n. 21-1443 del 18.05.2015
Testo aggiornato a seguito della nota prot. Regione Piemonte n° 00028600/2021 del 11.03.2021
Testo aggiornato a seguito della nota prot. Regione Piemonte n° 00145044/2022 del 23/11/2022

PA 2

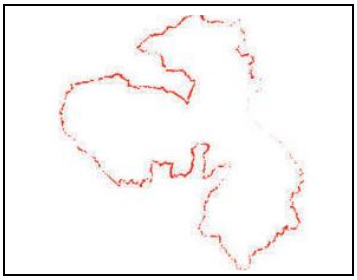

ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE: …….

PUBBLICAZIONE: …….

ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO: …….

PUBBLICAZIONE: …….

APPROVAZIONE VARIANTE: …….

IL PROGETTISTA TECNICO INCARICATO:

ARCH. EZIO BOGOGNA

IL PROGETTISTA TECNICO INCARICATO AGGIORNAMENTO:

DOTT.URB. MORANDI ELISABETTA
ORDINE ARCHITETTI VERCELLI N° 573
PIAZZALE LOMBARDIA 9 – NOVARA
349 6073138

IL PRESIDENTE

Carlo Stragiotti

IL DIRETTORE

Lucia Pompilio

Spazio riservato alla Regione Piemonte

Norme di Tecniche di Attuazione del Piano d’Area del Parco Naturale del Monte Fenera

Testo aggiornato al 18/10/2023

ARTICOLO 1: NORME VINCOLISTICHE

1 Le norme di attuazione, dette anche norme di prescrizione, indicate nel presente Piano d'Area si ritengono vincolanti rispetto agli altri strumenti di pianificazione e agli strumenti urbanistici operanti nel Parco Naturale del Monte Fenera (di seguito nominato: Parco).

2 La gestione del Parco Naturale del Monte Fenera è affidata, ai sensi dell'art. 12, lett. k) della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i., all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, di seguito nominato: Ente di Gestione.

3 Sull'intero territorio del Parco non si possono svolgere attività ed effettuare interventi in contrasto con le finalità e gli obiettivi definiti dall'art. 7 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

4 Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19/2009 e s.m.i nel Parco è fatto divieto di:

a. esercizio di attività venatoria, fermo restando quanto previsto all'articolo 33;

b. introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;

c. apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei Piani d'Area, Naturalistici, di Gestione e di Assestamento Forestale;

d. apertura di discariche;

e. movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;

f. realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai Piani d'Area, Naturalistici, di Gestione e di Assestamento Forestale;

g. danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai Piani d'Area, Naturalistici, di Gestione e di Assestamento Forestale;

h. danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;

i. cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;

j. raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate;

k. introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;

l. asportazione di minerali, fatta salva l'asportazione per necessità di ricerca e studio, appositamente autorizzata;

m. accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;

n. utilizzo di veicoli e di motoslitte, al di fuori della viabilità consentita; il regolamento di disciplina è adottato dall'ente gestore sulla base del parere della comunità delle aree protette competente; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;

o. sorvolo a bassa quota di velivoli non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.

5. Sul territorio del Parco coincidente con il sito della Rete Natura 2000 IT1120003 "Monte Fenera" si applicano altresì le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con *D.G.R. n. 54-7222 del 12/07/2023 e s.m.i* e le Misure di conservazione sito-specifiche approvate con DGR 30-4238 del 21.11.2016.

ARTICOLO 2: AZZONAMENTO

1 All'interno del territorio del Parco sono individuate un'area maggiormente tutelata, Area di TUTELA A (indicata con la lettera (A)), e un'altra area, definita Area di TUTELA B (indicata con la lettera (B)).

2 L'area di TUTELA A comprende i Nuclei Frazionali (NA), gli edifici da recuperare, gli edifici recuperati o parzialmente recuperati, le Aree di Interesse Storico Documentario (D) che, nelle aree di TUTELA A, sono soggette a Permesso di Costruire Convenzionato, le Aree T1 e T2 che sono soggette a Permesso di Costruire Convenzionato, le Aree di Pregio Ambientale (T0), la Vetta del Monte Fenera (S1), le Aree di Recupero Ambientale per la presenza di cave dismesse (Rc) e le Aree delle Cavità Carsiche (G).

3 L'area di TUTELA B comprende i Nuclei Frazionali (NB), gli edifici da recuperare, gli edifici recuperati o parzialmente recuperati, le Aree di Interesse Storico Documentario (D) che, nelle area di TUTELA B, sono soggette a Permesso di Costruire Convenzionato, l'area S2 – Santuario di Boca, soggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo, le Aree di Recupero Ambientale per la presenza di cave dismesse (Rc) e le Aree di recupero ambientale - Forestali (Rf).

4 Le aree sopra menzionate sono individuate sulle tavole dal titolo AZZONAMENTO, redatte in scala 1: 5.000. Le aree sono sottoposte a particolare disciplina dell'uso del suolo e dell'edificabilità, per garantire gli obiettivi di tutela dei valori naturalistici ambientali e storico – culturali e di fruizione sociale a fini ricreativi didattici, scientifici e culturali, fissati dall'art. 7 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

5 Le aree sono classificate secondo i seguenti titoli:

5.a **AREA DI TUTELA A**:

5.a.i NUCLEI FRAZIONALI (NA): Ara, Bertasacco, Cascina Cesare, Colma, Cerianelli, Fenera di Mezzo, Fenera San Giulio, Fornace, San Quirico, Fenera Annunziata, Fornacione, Orlungo.

5.a.ii EDIFICI DA RECUPERARE.

5.a.iii EDIFICI RECUPERATI O PARZIALMENTE RECUPERATI.

5.a.iv AREE DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO (D): Castello di Robiallo, Chiesa di San Quirico.

5.a.v AREE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO: Castello di Robiallo (D), Chiesa di San Quirico (D), Alpe Fenera (T2).

5.a.vi AREE DI PREGIO AMBIENTALE (T0)

5.a.vii AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE TURISTICA (T1) e (T2): Grotte di Ara (T1), Cava del Colombino (T1), Alpe Fenera (T2).

5.a.viii VETTA DEL MONTE FENERA (S1).

5.a.ix AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rc) - CAVE DISMESSE (Rc): Cava Antoniotti e Cava Viotti, Cava del Bianchi, Cava di San Quirico, Cave di Colma, Cava del Pissone.

5.a.x AREE DELLE CAVITA' CARSICHE (G) - AREA ARCHEOLOGICA: Colma, Fenera.

5.b **AREA DI TUTELA B**:

5.b.i NUCLEI FRAZIONALI (NB): Bertagnina, Cà Ciotino, Cà Giordano, Campiano, Fossetti, Maretti, Mollia D'Arrigo, Soliva, Val Gemella.

5.b.ii EDIFICI DA RECUPERARE.

5.b.iii EDIFICI RECUPERATI O PARZIALMENTE RECUPERATI.

5.b.iv AREE DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO (D): Castello di San Genesio (D), Torre di Cavallirio (D).

5.b.v AREE SOGGETTE A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO (S2): Santuario di Boca (S2).

5.b.vi AREE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (D): Torre di Cavallirio (D), Castello di San Genesio (D).

5.b.vii AREE DI RECUPERO AMBIENTALE - CAVE DISMESSE (Rc): Cavallirio, Nespolo, Sasso Bianco.

5.b.viii AREE DI RECUPERO AMBIENTALE - AREE DI RECUPERO FORESTALE (Rf): Lovagone - Croce Del Teso - Motto Ciafera, Sasso Bianco.

ARTICOLO 3: AREA DI TUTELA (A)

1 L'Area di TUTELA A, costituita dai territori compresi nell'area a Parco, è definita dalla lettera (A) nelle Tavole in scala 1:5000 dal titolo AZZONAMENTO ed è destinata, in modo specifico, alla conservazione dei valori ambientali, naturalistici, storici e documentari, presenti nell'area del Monte Fenera, e dei territori che fanno parte del sistema orografico del Fenera.

2 In tale Zona è vietato ogni tipo di nuova costruzione. Fanno eccezione:
- 2.a nuovi fabbricati a destinazione esclusivamente agricola e capanni destinati al deposito di attrezzi e di materiali agricoli (vedi artt. 19 e 27 delle presenti N.T.A.);
- 2.b nuove autorimesse e locali tecnici a servizio dei fabbricati esistenti.

3 Gli ampliamenti o i nuovi fabbricati a destinazione esclusivamente agricola sono consentiti nei seguenti casi:
- 3.a impossibilità di recuperare annessi rustici anche in rovina;
- 3.b insufficiente superficie edificata per una corretta gestione dell'azienda agricola.

4 Gli ampliamenti e i nuovi fabbricati dovranno essere rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentate e specifiche esigenze produttive e conformi alle tipologie costruttive ed ai dimensionamenti tradizionali delle costruzioni già presenti nel Parco, così come individuate nell'Allegato 4 - Analisi delle tipologie edilizie.
Il progetto di un nuovo fabbricato agricolo dovrà essere corredato da un Piano di Sviluppo Aziendale che descriva dettagliatamente le attività, le produzioni, le lavorazioni ed i rispettivi fabbisogni in termini di superficie aziendale.

5 È in ogni caso vietata la costruzione di nuovi fabbricati a destinazione esclusivamente residenziale.

6 Sui fabbricati esistenti e legittimamente realizzati sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR n. 380 del 6 giugno 2001.

7 Gli edifici a destinazione residenziale e agricola, non classificati dai rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali e dagli elenchi di cui all'art. 16 delle presenti N.T.A. come aventi valore storico, artistico e documentario, possono ampliare (una tantum) la cubatura dell'abitazione fino a un massimo di 75 mc lordi e per una percentuale non superiore al 30% del volume esistente (tra i due valori di ampliamento viene sempre consentito quello inferiore). Nel caso di fabbricati composti da più unità immobiliari, posti su più livelli, gli interventi saranno subordinati all'acquisizione dell'impegno, da parte di tutte le ditte, ad effettuare gli ampliamenti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'intero fabbricato, presentando congiuntamente idonea e complessiva documentazione tecnica sulla realizzabilità delle opere, ed esclusivamente al fine dell'adeguamento igienico, sanitario e funzionale delle abitazioni. Tali ampliamenti, così come i restanti interventi, sono consentiti a condizione che l'edificio mantenga (all'esterno e all'interno) rigorosamente la tipologia e i caratteri del fabbricato storico presente nel Parco, anche per quanto riguarda le modalità costruttive, i materiali, le coperture ecc., e sia in sintonia con i caratteri ambientali e paesistici dell'area, nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui al successivo art. 27 delle presenti N.T.A.

8 Il cambio di destinazione d'uso per gli edifici agricoli esistenti e per le strutture ad essi complementari non è ammesso se non a fini agrituristici, secondo le prescrizioni di cui all'art. 21 delle presenti N.T.A.

9 La costruzione di autorimesse e di locali tecnici a servizio dei fabbricati esistenti dovrà essere interrata su tre lati, se in situazioni di pendio, e fuori terra, se su terreno pianeggiante.
La costruzione di autorimesse e locali tecnici a servizio dei fabbricati esistenti fuori terra dovrà rispettare sia il contesto urbanistico e paesistico, in cui va ad inserirsi, sia le caratteristiche tipologiche, dimensionali e materiali tradizionali della zona.
Le autorimesse e locali tecnici interrati dovranno avere la copertura allineata con la quota del piano di campagna circostante; non sono ammessi rilievi artificiali. Sul solaio di copertura dovrà essere garantito uno strato adeguato di terreno a verde, non inferiore a 30 cm.
In entrambi i casi la superficie utile non dovrà essere superiore al 15% dell'U.I.U. alla quale è legata da vincolo pertinenziale; sono comunque consentiti mq 30 per ogni U.I.U.
Per le autorimesse e i locali tecnici, sia interrati che fuori terra, valgono le prescrizioni generali previste dall'art. 27 delle N.T.A. del P.A.

10 Le eventuali opere infrastrutturali primarie necessarie all'agibilità, alla fruizione e alle attività economiche, non devono modificare l'aspetto attuale dei luoghi e i caratteri storici dei fabbricati.

11 Oltre al rigoroso rispetto delle prescrizioni costruttive contenute nell'art. 27 delle presenti N.T.A., tutti i progetti di intervento dovranno essere redatti con particolare e specifica attenzione al contesto paesistico, estendersi all'intera proprietà, tenere in considerazione gli accessi, le recinzioni, la sistemazione del verde, la tinteggiatura dei fabbricati e la distribuzione degli arredi esterni.
Al fine di una generale riqualificazione urbana e paesaggistica, tutti gli interventi dovranno comprendere, in modo prioritario, l'eliminazione delle superfetazioni, delle aggiunte improprie e degli elementi edilizi o decorativi deturpanti.

12 Per qualsiasi tipo di realizzazione non è previsto l'utilizzo di manufatti di tipo prefabbricato posti a vista.

ARTICOLO 4: AREA DI TUTELA (B)

1 Nell'Area di TUTELA B, definita dalla lettera (B) nelle Tavole in scala 1:5000 dal titolo AZZONAMENTO, valgono le prescrizioni contenute all'art. 3 con le seguenti distinzioni:

1.a gli ampliamenti o nuovi fabbricati a destinazione esclusivamente agricola sono consentiti alle aziende agricole che svolgono la propria attività su terreni localizzati per almeno il 70% nel Parco;

1.bsui fabbricati esistenti e legittimamente realizzati sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi del DPR n. 380 del 6 giugno 2001;

1.c gli edifici a destinazione residenziale e agricola, non classificati dai rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali e dagli elenchi di cui all'art. 16 delle presenti N.T.A. come aventi valore storico, artistico e documentario, possono ampliare (una tantum) la cubatura dell'abitazione fino a un massimo di 150 mc lordi e per una percentuale non superiore al 30% del volume esistente (tra i due valori di ampliamento viene sempre consentito quello inferiore).

ARTICOLO 5: NUCLEI FRAZIONALI (NA) (NB)

1 Norme e prescrizioni per i nuclei frazionali di Ara, Bertasacco, Cascina Cesare, Colma, Cerianelli, Fenera di Mezzo, Fenera San Giulio, Fornace San Quirico, Fenera Annunziata, Fornacione e Orlungo, compresi in Area di TUTELA A; e per i nuclei frazionali di Bertagnina, Cà Ciotino, Cà Giordano, Campiano, Fossetti, Maretti, Mollia D'Arrigo, Soliva e Val Gemella, in Area di TUTELA B.

2 Gli interventi ammessi dovranno migliorare e riqualificare l'esistente; considerando come prioritari gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi, che dovranno essere attuati nella forma edilizia a cortina, nel rispetto dell'impianto urbanistico attuale e delle altezze medie del nucleo esistente. Tipologia abitativa, intonaci, materiali, coperture, pavimentazioni stradali e quant'altro, dovranno essere simili a quelli caratterizzanti gli edifici e gli ambienti urbanistici del nucleo storico. Gli interventi dovranno inoltre rispettare quanto disposto dall'art. 27 delle presenti N.T.A.

3 I progetti di residenze agricole, serre e nuovi "capannoni" da adibire a stalle, depositi, lavorazione dei prodotti, rimessaggio o ad uso della conduzione del fondo, dovranno essere accompagnati dalla previsione di opere, arredi, materiali di tinteggiatura o rivestimento, atti a mascherare e ad attenuarne l'impatto visivo nel paesaggio agrario o urbano nel quale si inseriscono. Non è consentito mettere in opera manufatti di tipo prefabbricato posti a vista, ad eccezione di quelli di natura lignea.

4 Sui fabbricati esistenti nei nuclei frazionali, compresi in area di TUTELA A, di Ara, Bertasacco, Cascina Cesare, Colma, Cerianelli, Fenera di Mezzo, Fenera San Giulio, Fornace San Quirico, Fenera Annunziata, Fornacione e Orlungo valgono, a completamento, le norme indicate all'art. 3 delle presenti N.T.A.

5 Sui fabbricati esistenti nei nuclei frazionali, compresi in zona di TUTELA B, di Bertagnina, Cà Ciotino, Cà Giordano, Campiano, Fossetti, Maretti, Mollia D'Arrigo, Soliva e Val Gemella valgono, a completamento, le norme indicate all'art. 4 delle presenti N.T.A.

ARTICOLO 6: AREE DI INTERESSE STORICO-DOCUMENTARIO (D)

1 Il presente Piano individua come "Aree di interesse storico-documentario" (Tavole in scala 1:5000 dal titolo AZZONAMENTO, lettera (D)) le parti di territorio, con le rispettive pertinenze, in cui sono localizzate le aree archeologiche della Chiesa di San Quirico, del Castello di Robiallo (tra Bettole e Fenera San Giulio), del Castello di San Genesio di Grignasco e della Torre di Cavallirio.

2 Nelle "Aree di interesse storico-documentario", previste al fine di garantire la salvaguardia e la fruizione turistico-conoscitiva, sono possibili unicamente interventi volti a migliorare gli accessi pedonali e veicolari. Le aree stesse possono essere attrezzate con spazi di sosta, camminamenti e segnaletica illustrativa, al fine di garantirne una fruizione controllata e guidata. Gli arredi, previsti nelle aree di cui al presente articolo, devono essere realizzati utilizzando materiali coerenti con le caratteristiche ambientali dell'area. Panchine, tavoli per la sosta e il ristoro, contenitori dei rifiuti, bacheche espositive e gli altri elementi di arredo urbano, devono essere realizzati esclusivamente in legno, secondo una tipologia progettuale uniforme per tutto il territorio del Parco. La segnaletica deve essere realizzata in conformità al progetto generale della segnaletica illustrato nell'art. 26 delle presenti N.T.A.

3 Al fine di recuperare, tutelare e valorizzare le "Aree di interesse storico-documentario", in aggiunta a quanto sopra prescritto, potrà essere prevista la realizzazione di aree museali e attrezzate e di centri visita nel rispetto delle disposizioni in materia geologica dei PRG vigenti adeguati al PAI o delle disposizioni del PAI e del PGRA per i comuni non adeguati a condizione che vengano impiegate strutture lignee e leggere, con esclusione di impegnative opere di fondazione, strutture murarie, muri di sostegno.

4 I limiti di altezza per le ricostruzioni devono essere oggetto di una preventiva verifica storico-fotografica-archivistica sul dimensionamento originario delle preesistenze e, qualora ciò non fosse possibile, ad una approfondita indagine sulle tipologie costruttive rurali di tipo tradizionale, presenti nelle vicinanze del sito di intervento e collocate in analoghe situazioni rispetto alla morfologia e all'esposizione dei terreni come specificato all'art. 27 lett. H delle presenti NTA.

5 Il titolare del recupero dovrà produrre una dichiarazione che attesti che tutte le infrastrutture necessarie all'agibilità, nonché la viabilità di accesso, sono già esistenti o che, in caso contrario, si impegna a realizzarle contestualmente all'intervento.

6 Il Castello di Robiallo, la Chiesa di San Quirico, il Castello di San Genesio e la Torre di Cavallirio devono essere oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell'art.28bis del Dpr 380/2001 "Testo Unico Edilizia" che comprenda anche le previsioni relative alla viabilità ed alle infrastrutture. La convenzione, prima dell'approvazione da parte del Comune, è sottoposta al parere preventivo e obbligatorio dell'Ente di Gestione.

7 Fino all'approvazione di quanto sopraccitato sono ammessi soltanto interventi, sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria e straordinaria.

8 I progetti degli interventi sono assoggettati ai disposti di cui all'art. 43 della L.R. 19/2009 e del Dl.gs. 42/2004.

9 Nel caso di interventi di recupero dei siti di interesse storico-documentario, di cui al presente articolo, i titolari del recupero devono concordare con l'Ente di Gestione le azioni atte a migliorare le condizioni di vigilanza e di sicurezza.

ARTICOLO 7: STRUMENTI URBANISTICI (abrogato)

ARTICOLO 8: PRESCRIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE PER L'AREA DEL SANTUARIO DI BOCA (S2)

1 Il Piano riconosce all'area del Santuario di Boca (S2) un particolare valore e pregio ambientale-paesistico. L'area risulta anche attrezzata per la fruizione turistica.

2 Nell'area del Santuario di Boca, individuata nelle Tavole in scala 1:5000 dal titolo AZZONAMENTO con la lettera (S2), è prevista la redazione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica, di cui all'articolo 40 della L.R.56/77 e s.m.i., o in alternativa di un Piano Esecutivo Convenzionato, o di un Piano di Recupero di libera iniziativa di cui all'articolo 43, L.R. 56/77 e s.m.i.. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi sopra citati, dovranno definire le destinazioni dell'intorno ambientale del Santuario, prevedendo aree dedicate all'attività religiosa, all'attività turistico-ricreativa, a parcheggio, a verde attrezzato, alle attività produttive artigianali (queste ultime dovranno necessariamente risultare compatibili con le particolari caratteristiche dell'area, che vanno salvaguardate e tutelate nella loro interezza). I piani dovranno indicare anche le modalità di recupero, di riqualificazione e gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi delle nuove edificazioni. Tipologie costruttive, intonaci, materiali, coperture e pavimentazioni devono essere compatibili con il valore monumentale dell'area.

3 Fino all'approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza modifica della destinazione d'uso preesistente, e limitati ampliamenti sui fabbricati residenziali (una tantum) come quantificato e secondo le modalità di cui al successivo comma 4, effettuati nell'assoluto rispetto delle tipologie architettoniche preesistenti, dei materiali e del contesto monumentale ed ambientale paesistico e nel rispetto delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con *D.G.R. n. 54-7222 del 12/07/2023 e s.m.i* e delle Misure di conservazione sito-specifiche per il sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera approvate con DGR 30-4238 del 21.11.2016.

4 Sui fabbricati residenziali e agricoli esistenti, non classificati dai rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali e dagli elenchi di cui all'art. 16 delle presenti N.T.A. come aventi valore storico, artistico e documentario, è possibile un aumento (una tantum) della cubatura dell'abitazione fino a un massimo di 75 mc lordi per unità immobiliare e per una percentuale non superiore al 30% del volume esistente del fabbricato (tra i due valori di ampliamento viene sempre consentito quello inferiore). Nel caso di fabbricati composti da più unità immobiliari, poste su più livelli, gli interventi saranno subordinati all'acquisizione dell'impegno, da parte di tutte le ditte, ad effettuare ampliamenti analoghi e coordinati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'intero fabbricato, presentando congiuntamente idonea e complessiva documentazione tecnica sulla realizzabilità delle opere, ed esclusivamente al fine dell'adeguamento igienico, sanitario e funzionale delle abitazioni. Tali ampliamenti sono consentiti a condizione che l'edificio mantenga rigorosamente la tipologia e i caratteri del fabbricato storico. Per quanto riguarda le modalità costruttive, i materiali, le coperture ecc., devono essere rigorosamente rispettate le indicazioni dettate dall'art. 27 delle presenti N.T.A. Tali interventi devono rispettare rigorosamente le tipologie originarie del fabbricato (all'esterno e all'interno), utilizzando materiali in sintonia con i caratteri ambientali e paesistici dell'area.

5 È consentita la costruzione di capanni destinati al deposito di attrezzi agricoli, per cui valgono i riferimenti normativi citati negli artt. 3, 19 e 27 delle presenti N.T.A.

ARTICOLO 9: AREE DI PREGIO AMBIENTALE (T0)

1 Il Piano individua quale area di particolare valore e pregio ambientale e paesistico, individuata con la lettera (T0) nelle Tavole in scala 1:5000 dal titolo AZZONAMENTO, la zona posta a monte e ad Est dell'abitato di Ara e la zona pianeggiante compresa tra la parete rocciosa della cava Colombino ed i manufatti di archeologia industriale ivi presenti.

2 L'area di pregio ambientale deve mantenere le proprie caratteristiche naturalistiche e pertanto, in tale area, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione e/o riqualificazione paesistica e ambientale dei luoghi. Relativamente alle grotte di Ara e alla cava del Colombino, si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 10 delle presenti N.T.A.

3 Tutti gli interventi devono essere coerenti con la classificazione di sintesi dei PRG o con le norme del PAI e PGRA per i comuni non adeguati.

4 Sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, effettuati nell'assoluto rispetto della tipologia architettonica preesistente e delle modalità costruttive, dei materiali e del contesto ambientale-paesistico. Tali interventi dovranno essere caratterizzati dal rigoroso mantenimento delle tipologie originarie, sia all'esterno che all'interno degli edifici, e dall'utilizzo di materiali in sintonia con i caratteri ambientali e paesistici dell'area, anche per quanto riguarda le modalità costruttive, i materiali, le coperture ecc., nel puntuale rispetto di quanto indicato nell'art. 27 delle presenti N.T.A. Gli interventi dovranno inoltre comprendere, in modo prioritario, l'eliminazione delle superfetazioni, delle aggiunte improprieo degli elementi edilizi e decorativi deturpanti.

5 È comunque vietata ogni nuova costruzione, ad eccezione dei capanni destinati al deposito di attrezzi e di materialiagricoli, i quali possono essere realizzati secondo quanto indicato nell'articolo 27 delle presenti N.T.A.

6 Relativamente alla palestra di roccia "Il Sasson" è possibile, al fine di migliorarne la fruizione, realizzare strutture in materiale ligneo, dove localizzare i servizi igienico sanitari e un locale per il ristoro. La superficie complessiva non potràsuperare i 50 mq. Tali strutture dovranno essere integrate nell'ambiente circostante.

ARTICOLO 10: AREA ATTREZZATA PER LA FRUIZIONE TURISTICA - GROTTE DI ARA (T1) e CAVA del COLOMBINO (T1)

1 Il Piano individua quale area attrezzata per la fruizione turistica le Grotte di Ara e la Cava del Colombino che sono indicate nelle Tavole in scala 1:5.000 dal titolo AZZONAMENTO con la lettera (T1).

2 Nell'area attrezzata per la fruizione turistica delle Grotte di Ara e della Cava del Colombino sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale e culturale del tempo libero e per la fruizione turistica, compatibili con le finalità del Parco stabilite nell'art. 7 della L.R. 19/2009 e s.m.i. L'area attrezzata è caratterizzata dalla presenza o dalla possibilità di realizzare aree di sosta, percorsi, aree attrezzate per l'utilizzo turistico, ricettivo e informativo. In dette aree potranno trovare collocazione strutture finalizzate alle attività dei servizi di vigilanza.

3 Gli interventi nell'area attrezzata per la fruizione turistica e culturale sono finalizzati a recuperare i fabbricati dell'area del Giardino delle Grotte di Ara e Cava del Colombino, da destinare ad attività compatibili con le finalità del Parco.

4 Per l'edificio 49 sono unicamente ammissibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento di carico antropico. Per gli edifici 42 e 43 localizzati nella fascia di rispetto del rio Magiaiga, considerata la pericolosità geologica non si ritiene compatibile un utilizzo che comporti aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi o lavorativi e del rischio rispetto alla situazione esistente; è comunque escluso qualunque utilizzo degli stessi in occasione di allerta meteo. Viene fatto salvo quanto previsto dal piano di protezione civile del comune di riferimento.

5 Se compatibili con le disposizioni geologiche dei PRG adeguati al PAI o compatibili con il PAI e il PGRA per i piani non adeguati, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia senza integrale demolizione. È consentito il cambio di destinazione d'uso limitatamente ad attività compatibili con le finalità del Parco previo il parere dell'Ente di cui all'art. 26 della l.r. 19/2009 che si esprime anche relativamente alla procedura di Valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della l.r. 19/2009. Sono inoltre consentiti limitati aumenti di volume sui fabbricati residenziali, così come stabilito dal successivo comma 6, effettuati nell'assoluto rispetto della tipologia architettonica preesistente, delle modalità costruttive, dei materiali e del contesto ambientale paesistico nel rispetto delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7222 del 12/07/2023 e s.m.i e delle Misure di conservazione sito-specifiche per il sito della rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera approvate con DGR 30-4238 del 21.11.2016.

6 Sui fabbricati residenziali ed agricoli esistenti, non classificati dai rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali e dagli elenchi di cui all'art. 16 delle presenti N.T.A. come aventi valore storico, artistico e documentario, è consentito un ampliamento (una tantum) della cubatura fino a un massimo di 75 mc lordi per unità immobiliare e per una percentuale

non superiore al 30% del volume esistente del fabbricato (tra i due valori di ampliamento viene sempre consentito quello inferiore).

7 È comunque vietata ogni nuova costruzione ad eccezione dei capanni destinati al deposito di attrezzi e di materiali agricoli, i quali possono essere realizzati secondo quanto indicato all'art. 27 delle presenti N.T.A.

8 Gli ampliamenti, così come i restanti interventi, sono consentiti a condizione che l'edificio mantenga (all'interno e all'esterno) rigorosamente la tipologia e i caratteri del fabbricato storico presente nel Parco; per quanto riguarda modalità costruttive, materiali e coperture si rimanda alle indicazioni di cui all'art. 27 delle presenti N.T.A.

9 Per i fabbricati esistenti sono consentite modifiche delle destinazioni d'uso a fini agrituristici, secondo le prescrizioni di cui all'art. 21 delle presenti N.T.A. Le eventuali opere infrastrutturali primarie necessarie all'agibilità, alla fruizione ed alle attività economiche, non devono modificare l'aspetto attuale dei luoghi e i caratteri storici dei fabbricati adiacenti.

10 I progetti di intervento devono essere redatti con particolare e specifica attenzione al contesto paesistico, estendersi all'intera proprietà, tenere in considerazione gli accessi, le recinzioni, la sistemazione del verde, la tinteggiatura dei fabbricati e la distribuzione degli arredi esterni. Gli interventi devono inoltre comprendere, in modo prioritario, l'eliminazione delle superfetazioni, delle aggiunte improprie e degli elementi edilizi e decorativi deturpanti.

ARTICOLO 11: AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE TURISTICA - ALPE FENERA (T2)

1 L'area Alpe Fenera è contraddistinta nelle Tavole in scala 1:5000 dal titolo AZZONAMENTO con la lettera (T2).

2 Gli interventi nell'area Alpe Fenera devono essere indirizzati al recupero dei fabbricati esistenti, andati distrutti, al fine di ricavare volumi da destinare a strutture ricettive, a strutture logistiche per il funzionamento del Parco e dei servizi di vigilanza, e ad un centro informativo per i turisti. Gli interventi di recupero dei fabbricati devono essere effettuati nel più rigoroso rispetto delle caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti e secondo quanto disposto dall'art. 27 delle presenti N.T.A. La realizzazione, di quanto sopra descritto, deve essere oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato tra i promotori dell'intervento e il Comune, previo parere dell'Ente di Gestione.

3 Nell'area attrezzata per la fruizione turistica sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale e culturale del tempo libero e per la fruizione turistica e organizzata, compatibili con le finalità del Parco stabilite dall'art. 7 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

4 Per i fabbricati esistenti sono consentite modifiche delle destinazioni d'uso a fini agrituristici, secondo le prescrizioni di cui all'art. 21 delle presenti N.T.A. Le eventuali opere infrastrutturali primarie necessarie all'agibilità, alla fruizione e alle attività economiche, non devono modificare l'aspetto attuale dei luoghi e i caratteri storici dei fabbricati adiacenti. I progetti di intervento devono essere redatti con particolare e specifica attenzione al contesto paesistico, estendersi all'intera proprietà, tenere in considerazione gli accessi, le recinzioni, la sistemazione del verde e la distribuzione degli arredi esterni con particolare e specifica attenzione alle caratteristiche ambientali. Si dovranno prevedere specifici interventi di mitigazione quali scelte architettoniche o di materiali coerenti con il contesto, utilizzo di pratiche di bioarchitettura, quali il recupero delle acque piovane, la climatizzazione naturale nel caso di edifici fortemente energivori l'utilizzo di energia alternativa (es pannelli fotovoltaici…) Se le attività "turistiche" saranno fonte di rumore e quindi di disturbo per la fauna si dovranno prevedere delle barriere con arbusti ed alberi possibilmente sempreverdi a foglia larga. Gli interventi devono inoltre comprendere, in modo prioritario, l'eliminazione delle superfetazioni, delle aggiunte improprie e degli elementi edilizi e decorativi deturpanti.

5 Le aree prative, limitrofe all'Alpe Fenera, devono essere mantenute in tali condizioni.

6 È prevista la realizzazione di un prolungamento di pista sino al raggiungimento dell'Alpe Fenera, rappresentato nelle Tavole in scala 1:5.000 dal titolo AZZONAMENTO, secondo quanto disposto all'art. 22, punto C "Nuovi collegamenti stradali", paragrafo 2, delle presenti N.T.A.

ARTICOLO 12: PRESCRIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE PER L'AREA DELLA VETTA DEL MONTE FENERA (S1)

1 Nell'area della Vetta del Monte Fenera, individuata nelle Tavole in scala 1:5.000 dal titolo AZZONAMENTO con la lettera (S1), gli interventi devono essere rivolti a:

1.a razionalizzare e potenziare le attrezzature e gli arredi per la sosta e per i pic-nic,

1.b eliminare le specie arboree e arbustive infestanti-invasive, risistemare il viale processionale che congiunge la Punta Bastia con la Punta S. Bernardo.

2 Il rifugio esistente può essere oggetto di interventi di manutenzione e di ristrutturazioni atte a mantenerne la funzionalità e la fruibilità, nel rispetto di quanto previsto all'art. 27 delle presenti N.T.A. È consentita l'installazione di impianti tecnologici per migliorare la funzionalità del rifugio, purché oggetto di attenta mitigazione per evitare ogni impatto ambientale.
In tutte le altre aree facenti parte della vetta del Fenera, non sono ammesse installazioni di antenne-tralicci e/o impianti tecnologici di qualsiasi natura e tipo.

3 Il pannello posto sotto la vetta del Monte Fenera, di fronte all'abitato di Borgosesia, deve essere dotato di appropriati accorgimenti che consentano la sua mimetizzazione e siano finalizzati all'integrazione dell'opera nel contesto paesaggistico e ambientale. Qualora non più utilizzato per le finalità originarie, dovrà essere eliminato.

ARTICOLO 13: AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rf e Rc)

1 Il presente Piano individua due aree di recupero ambientale:
- 1.a le aree forestali degradate, contrassegnate nelle Tavole in scala 1:5.000 dal titolo AZZONAMENTO con la lettera (Rf);
- 1.b le aree di cava non più utilizzate, contrassegnate nelle Tavole in scala 1:5.000 dal titolo AZZONAMENTO con la lettera (Rc).

2 In queste aree sono previsti interventi indirizzati alla riqualificazione ambientale:
- 2.a per l'area forestale degradata gli interventi saranno previsti dagli specifici Strumenti dal Piano di gestione della ZSC IT1120003 Monte Fenera e dal Piano di assestamento forestale;
- 2.b per le aree di cava dismesse, fatto salvo l'art. 1 delle presenti norme, si fa riferimento alla normativa regionale in materia di attività estrattive. Gli interventi di recupero ambientale devono essere atti a garantire che il sito possa essere adeguatamente reinserito, in modo stabile ed autonomo, nel sistema territoriale, in base al contesto ambientale e paesistico esistente.
- 2.c qualora si intenda riproporre le primitive destinazioni d'uso, il recupero è volto all'ottenimento di un sito avente caratteristiche sostanzialmente simili alle originarie, così da riprendere e, per quanto possibile, ripristinare l'aspetto originario. Il presente Piano privilegia la finalità di rinaturalizzazione dei siti di cava; in particolare le opere di recupero ambientale previste devono essere prioritariamente volte a ricostituire l'ecosistema alterato dall'attività estrattiva e ad orientare il ciclo evolutivo della vegetazione. Il progetto di recupero deve prevedere interventi di rinverdimento, rimboschimento e di ingegneria naturalistica; il progetto deve comunque sempre prevedere una morfologia paesaggistica il più naturale possibile degli scavi e dei riporti effettuati.

3 Per quanto riguarda il recupero a scopo turistico-naturalistico delle cave dismesse, si rimanda al documento geo2/a "Schede descrittive cave dismesse", nel quale vengono evidenziate le principali problematiche geologiche di ogni singolo sito. In particolare, presentano condizioni di pericolosità geologica che necessitano di interventi di sistemazione per la fruibilità in sicurezza i seguenti siti: Cava del Nespolo; Cava di Colma; Cava di San Quirico; Cava del Sasso Bianco; Cava del Colombino. Qualsiasi utilizzo delle cave dismesse dovrà essere preceduto dalla realizzazione delle opere di messa in sicurezza indicate nell'elaborato geo2/a sopra richiamato e dalla verifica dell'efficacia di quelle eventualmente già realizzate.

ARTICOLO 14: AREE DELLE CAVITÀ CARSICHE – AREA ARCHEOLOGICA (G)

1 Il Piano norma le attività che prevedano interventi di scavo, anche di lieve entità, in corrispondenza delle aree archeologiche, delle aree archeologiche eventualmente individuate all'interno dei confini del Parco dagli strumenti urbanistici comunali e delle cavità carsiche di interesse paleontologico e archeologico, ovvero quelle aree tutelate dalle leggi statali in materia e dalle Leggi Regionali 67/80 e 69/80 indicate nelle Tavole in scala 1:5.000 dal titolo AZZONAMENTO con la lettera (G).

2 Per le aree non ancora segnalate, la definizione di area di pertinenza non costituisce variante al Piano d'Area; pertanto le norme del presente articolo vengono automaticamente applicate all'atto del ritrovamento e della segnalazione.

3 Si precisa che le attività saranno oggetto di accordo di programma e di diretta cooperazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici nel rispetto delle linee della Convenzione Quadro definita, da quest'ultima, con il competente Assessorato Regionale. Gli interventi nelle aree relative alle cavità carsiche devono essere rispettosi delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 55-7222/2023/XI del 12/07/2023 e s.m.i e delle Misure di conservazione sito-specifiche per il sito della rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera, approvate con DGR 30-4238 del 21.11.2016. Fatti salvi i lavori sottoposti alla disciplina del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che prevedano l'avvio della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, tutti gli interventi di scavo ricadenti nelle aree archeologiche di cui al punto 1 del presente articolo sono soggetti al parere preventivo della competente Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

4 Possono essere ammessi unicamente interventi volti a:
- 4.a migliorare la viabilità di servizio alle cavità e gli accessi medesimi, anche attrezzando apposite piazzole di sosta;
- 4.b tutelare l'integrità ambientale dei luoghi;
- 4.c garantire la sicurezza presso le trincee di scavo, aperte dagli Enti autorizzati, con eventuali cancellate e chiusure idonee;
- 4.d installare eventuali impianti di allarme, di sicurezza e di illuminazione;
- 4.e dotare gli spazi interni ed esterni delle cavità con materiali, attrezzature ed arredi museali e didattici;
- 4.f valorizzare, anche attraverso la didattica, i siti delle cavità carsiche;
- 4.g incentivare la ricerca scientifica.

5 Non sono consentite aperture artificiali di accessi e cunicoli interni di collegamento tra le cavità che pregiudichino l'integrità ambientale del sistema carsico esistente, mentre sono consentite per fini scientifici, archeologici e di sicurezza, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

6 Le campagne di scavo, condotte dagli Enti autorizzati dalla competente Soprintendenza, si devono concludere, salvo diversa disposizione, con il riporto del terreno nel luogo di estrazione, al fine di non modificare il livello esistente e il piano di calpestio originario. L'inizio di tali campagne, le modalità e i tempi, devono essere segnalati all'Ente di Gestione. La terra di risulta deve essere conservata e riportata secondo progetti che

utilizzino sistemi, metodi e materiali consoni all'area e nel rispetto del P.A., ed autorizzati dagli Enti di Tutela preposti e dall'Ente di Gestione.

7 Sono consentiti l'ampliamento fino al 50% della superficie coperta esistente del rifugio G.A.S.B. sito in Borgosesia e l'adeguamento delle componenti della teleferica. Gli eventuali interventi di adeguamento del rifugio G.A.S.B. devono prevedere una destinazione d'uso dello stesso finalizzata esclusivamente ad attività di supporto agli scavi archeologici e alle visite alle grotte.

8 I progetti devono essere corredati da uno studio di impatto ambientale e paesistico, che tenga conto delle risorse ambientali, scientifiche e storiche presenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 55-7222/2023/XI del 12/07/2023 e s.m.i e delle Misure di conservazione sito-specifiche per il sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera approvate con DGR 30-4238 del 21.11.2016.

ARTICOLO 15: AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE FORESTALE

1 Per le aree a prevalente destinazione forestale, individuate come "Aree boscate ad alto fusto" nell'allegato TAV. 04 PAESAGGIO, e per le aree boscate, così come individuate sulle tavole del PPR, ad eccezione delle aree forestali degradate di cui al precedente art. 13, gli interventi devono essere rivolti all'assoluto rispetto e tutela delle peculiarità paesistiche e naturalistiche del luogo, con particolare riguardo per le aree boscate e nel rispetto delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7222 del 12/07/2023 e s.m.i e delle Misure di conservazione sito-specifiche per il sito della rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera approvate con DGR 30-4238 del 21.11.2016.

2 Nelle aree forestali possono essere effettuate le seguenti opere:

- 2.a sistemazione idraulico-forestale,
- 2.b difesa di abitati e di strade da smottamenti,
- 2.c sistemazione di frane e torrenti,
- 2.d canalizzazioni,
- 2.e impianti fissi o mobili necessari per il trasporto dei materiali legnosi,
- 2.f piazzole per il deposito del legname e per le operazioni di esbosco,
- 2.g piste forestali di servizio,
- 2.h opere di pronto intervento successive a calamità naturali.

Gli interventi dovranno utilizzare, in modo prioritario, tecniche di ingegneria naturalistica integrandole, se necessario, conInterventi di ingegneria tradizionale, sempre nel rispetto delle norme del Piano d'Area.
Gli interventi selvicolturali previsti nel Piano d'area, con l'entrata in vigore della L.R. 4/2009 dovranno seguire le procedure di comunicazione o autorizzative normate nell'ambito del Regolamento forestale.

3 Nelle aree boscate, l'Ente di Gestione può effettuare interventi di risistemazione e miglioramento della viabilità pedonale e veicolare nell'ambito della programmazione prevista per migliorare la fruibilità del Parco.

4 L'installazione e il mantenimento di teleferiche fisse o impianti destinati al trasporto del materiale di esbosco, o per altri usi, è subordinata alla presentazione di un progetto che deve essere sottoposto all'autorizzazione dell'Ente di Gestione. L'utilizzo di mezzi temporanei per l'esbosco, quali canaline, cavi sotto chioma, ecc., deve essere preventivamente concordato con il tecnico forestale dell'Ente di Gestione.

ARTICOLO 16: VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI

1 L'Ente di Gestione collabora a completare e ad integrare gli elenchi degli edifici di valore storico, artistico, ambientale e documentario dei P.R.G.C.

2 L'Ente di Gestione provvede inoltre alla valorizzazione degli altri beni materiali ed immateriali di valore culturale e documentario del territorio ricercando la collaborazione delle Amministrazioni e delle comunità locali; a tal fine collabora con il soggetto gestore dell'Ecomuseo della Cultura Materiale Contadina della Bassa Valsesia.

ARTICOLO 17: ECOMUSEI (abrogato)

ARTICOLO 18: NORME PER LA CONSERVAZIONE, IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI"TARAGN"

1 I "Taragn" sono beni di interesse storico-documentario e come tali inseriti negli elenchi di cui all'art. 16 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

2 Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di manomettere tali beni.

3 Gli interventi su tali beni debbono attuarsi nel rigoroso rispetto dei caratteri strutturali e formali preesistenti, mediante l'impiego dei materiali tradizionalmente utilizzati per la loro costruzione.

4 I "Taragn" esistenti nel nucleo di Sorzano devono avere esclusivamente coperture del tetto in paglia di segale. È possibile il recupero dei "Taragn" in stato di rovina, con recupero delle volumetrie originarie.

5 In caso di interventi di manutenzione straordinaria dei "Taragn" ricadenti in altre aree, rispetto a quelle sopra indicate, le coperture devono essere prioritariamente in materiale vegetale (paglia di segale) e solo in casi particolari può essere consentito l'uso di lamiera preverniciata, mantenendo però rigorosamente le caratteristiche delle strutture lignee originarie e le tipologie tradizionali, secondo quanto indicato nell'art. 27 delle presenti N.T.A.

6 I Taragn aventi connotati tipologici originari e facilmente visibili percorrendo la viabilità principale o gli itinerari naturalistici, storico-culturali e escursionistici, devono mantenere la copertura in segale.

7 L'Ente di gestione, in collaborazione con le Amministrazioni e le comunità locali, sviluppa e attua progetti per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione dei "Taragn", anche al fine di riproporne la tipologia edilizia e costruttiva per i tradizionali impieghi agricoli e/o per nuovi utilizzi.

ARTICOLO 19: ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE

1 Gli spazi necessari all'esigenze di abitazione e di conduzione del fondo, devono essere ricavati prioritariamente mediante recupero, ristrutturazione e riuso di annessi rustici in disuso o in rovina, e, solo in assenza di alternative di recupero, con ampliamenti ottenuti mediante nuova costruzione in adiacenza all'esistente, nelle aree ove consentiti ai sensi della presente normativa.

2 Le nuove edificazioni a destinazione esclusivamente agricola possono sorgere unicamente in aree coltivate, ex coltivi o di recente invasione boschiva contigue a coltivi. Sono comunque vietate nei terreni classificati "bosco", che costituiscono circa il 95% del territorio del Parco.

3 Sono consentiti ampliamenti e/o nuove costruzioni, se necessari per una corretta gestione dell'azienda. Gli ampliamenti e/o nuove costruzioni sono consentiti per le aziende agricole che svolgono almeno il 90% della loro attività nell'area di TUTELA A, oppure il 70% nelle aree comprese nell'area di TUTELA B. Le nuove costruzioni o ampliamenti dovranno essere dimensionati in funzione di documentate e specifiche esigenze produttive e nel rigoroso rispetto delle tipologie costruttive e dei dimensionamenti tipici dei fabbricati agricoli presenti nel Parco, secondo quanto dispone la L.R. 56/77 e s.m.i. L'allegato n. 4 (Analisi delle tipologie edilizie) del Piano d'Area, predisposto a seguito di una puntuale valutazione sul campo dei fabbricati agricoli esistenti e ritenuti di indirizzo, fornisce alcuni modelli estetici da adottare per le nuove costruzioni, suggerendo accorgimenti progettuali utili per il corretto inserimento paesaggistico dei nuovi interventi.

4 I progetti relativi alle nuove costruzioni agricole, premesso che è comunque prioritario il recupero di strutture dismesse e obsolete, devono essere corredati da un Piano di Sviluppo Aziendale che descriva dettagliatamente le attività, le produzioni, le lavorazioni ed i rispettivi fabbisogni in termini di superficie aziendale. In particolare dovranno essere rispettati i disposti del Regolamento Regionale n. 10/R del 29 ottobre 2007 per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. La progettazione deve essere integrata con uno studio di impatto visivo che descriva le condizioni visuali esistenti e come le stessesaranno modificate dal progetto. Lo studio deve fornire la simulazione dell'inserimento del manufatto ("rendering") definendone l'impatto visuale sul paesaggio, deve inoltre formulare gli eventuali correttivi (protezioni, minimizzazioni). Sono in ogni caso vietate nuove costruzioni isolate a destinazione esclusivamente di residenza agricola.

5 Non è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici agricoli di nuova costruzione o delle parti ampliate.

6 È consentito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dagli artt. 3 e 4 delle presenti N.T.A., relativi all'area di TUTELA A e all'area di TUTELA B, l'insediamento di imprese agricole.

7 Per quanto attiene le aree a coltivazione viticola è ammessa la sostituzione del vigneto con altre colture agrarie tipiche del territorio del Parco (frutteto: pomacee, noci,

noccioleti, piccoli frutti, segale).

8 Nell'area di TUTELA A e nell'area di TUTELA B è consentito recuperare ex vigneti ed ex frutteti, su richiesta degli aventi diritto nel rispetto del DPGR 23 gennaio 2017, n. 2/R. - Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" relativo al ripristino dell'attività agricola in aree interessate da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco. Gli appezzamenti devono avere pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti e coltivi ancora in attualità. Gli interventi relativi alla conversione di ex coltivi occupati da bosco di invasione in vigneto e o frutteto, così come la trasformazione del vigneto in altra coltura, dovranno essere assoggettati a valutazione di incidenza così come stabilito dalle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7222 del 12/07/2023 e s.m.i e delle Misure di conservazione sitospecifiche per il sito della rete Natura 2000 IT IT1120003 Monte Fenera approvate con DGR 30-4238 del 21.11.2016.

9 Qualora sia necessario procedere all'eradicazione di specie esotiche ed invasive (ad esempio robinia ed ailanto), le operazioni dovranno essere svolte mantenendo quanto più possibile integre la struttura e le qualità del suolo per non compromettere l'attecchimento delle specie storiche e tradizionali da recuperare. Per il contrasto e la gestione delle specie esotiche vegetali, si dovrà far riferimento ai criteri tecnici regionali approvati con DGR 23–2975 del 29/2/2016 ed aggiornati con D.G.R. n. 24-9076 del 27 maggio 2019 "Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese" e riportati nelle schede monografiche regionali messe a disposizione sulla pagina web regionale (http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive).

10 È consentita, nell'immediato intorno di insediamenti produttivi agricoli già esistenti, la realizzazione di strutture chiuse in legno per il deposito di attrezzi e di materiali necessari alla conduzione delle singole aziende, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 3, 4 e 27 delle presenti N.T.A. relative alle aree di TUTELA A e di TUTELA B.

11 Per favorire le attività agricole, secondo le vocazioni produttive del territorio e nel rispetto del paesaggio agrario e forestale, è possibile creare delle fasce di rispetto attraverso il taglio delle piante ubicate lungo il perimetro delle coltivazioni che di fatto possono danneggiare le produzioni stesse. Il taglio è soggetto all'autorizzazione rilasciata dall'Ente di Gestione che deve prevedere una fascia di rispetto per il coltivo, compresa tra mt 3 e mt 20, e valutata, di volta in volta, in base alla proiezione della chioma sull'area coltivata. Quanto sopra indicato non è applicabile nel caso di coltivazione di modestissime dimensioni, completamente isolata, lontana da altre coltivazioni o inserita nel bosco. Per migliorare e valorizzare il rapporto "prodotti e territorio" occorre favorire nelle fasce di rispetto, anche attraverso forme consociative tra coltivatori e proprietari dei terreni, attività strettamente agricole, quali ad esempio le coltivazioni di piccoli frutti. Si richiamano i disposti normativi di cui al DPGR 23 gennaio 2017, n. 2/R. - Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" relativo al ripristino

dell'attività agricola in aree interessate da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco.

12 In sede di adeguamento dei piani locali alla pianificazione sovraordinata sono definiti i contenuti dello studio di inserimento paesaggistico in relazione agli elementi di valore scenico - percettivo caratterizzanti i territori interessati individuati tra le componenti percettivo-identitarie dal Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

13 Quanto previsto dal presente articolo si applica a quanto indicato nella tavola 4 paesaggio relativamente all'utilizzo dei suoli per frutteti e vigneti.

ARTICOLO 20: MORFOLOGIA DEL TERRITORIO AGRICOLO

1 Al fine di garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri paesistici del territorio del Parco, è fatto divieto di modificare, in modo evidente, la morfologia naturale delle pendici collinari con spianamenti e spostamenti di terra. Sono comunque consentiti modesti interventi alla morfologia dei terreni, funzionali o indispensabili allo svolgimento delle attività agricole. Tutte le operazioni che comportano movimentazioni di suolo e per cui si prevedono operazioni di rinterro dovranno comprendere l'asportazione, l'accantonamento ed il riposizionamento rispettando la stratigrafia degli orizzonti pedologici, al fine di contenere l'alterazione del disturbo su questa componente e permettere la resilienza della sua funzione ecosistemica nel minor tempo possibile. Al fine di limitare la presenza di superfici nude di terreno nell'area di cantiere, la progettazione dovrà prevedere, ove possibile, che le opere di scavo e riporto siano effettuate per lotti successivi e che venga sempre praticata la successiva semina di specie indigene sui suoli resi nudi a seguito degli interventi.

2 L'apertura di piste a servizio dell'attività agricola e forestale deve essere limitata allo stretto indispensabile, prevedendo tracciati a mezza costa con ridotti movimenti di terra, compensati tra scavi e riporti, ed adeguate canalette per il deflusso delle acque. Il consolidamento del terreno, a monte e a valle, deve essere realizzato con muretti a secco realizzati secondo la tradizione locale, muretti rivestiti in pietra a vista (il ricorso all'ingegneria tradizionale è consentito solo se indispensabile per questioni di sicurezza) e/o opere di ingegneria naturalistica; le scarpatelle ai lati possono essere sistemate anche con siepi, cespugli o gruppi di arbusti, adatti alla natura dei luoghi.

3 Eventuali piazzole di manovra devono essere chiaramente definite con opere di sistemazione dei margini, canalette di deflusso delle acque e siepi di arbusti ai bordi.

4 Le nuove realizzazioni, il reimpianto e l'ampliamento di vigneti, devono rispettare, il più possibile, la morfologia naturale delle pendici; in caso di accentuata pendenza, i filari devono essere disposti su gradoni pressoché paralleli alle curve di livello (giropoggio). Eventuali opere di contenimento del terreno non devono eccedere mt 2 di altezza, devono essere realizzate in murature rivestite in pietra o con tecniche di ingegneria naturalistica. Gli stessi materiali devono essere impiegati per eventuali scalette di collegamento fra i dislivelli. Particolare cura deve essere riservata al rispetto e al ripristino delle vie di deflusso naturale delle acque (rii, fossi, ecc.), al fine di evitare dissesti, erosioni e il convogliamento a valle di massi e detriti.

5 In sede di adeguamento dei piani locali alla pianificazione sovraordinata sono definiti i contenuti dello studio di inserimento paesaggistico in relazione agli elementi di valore scenico - percettivo caratterizzanti i territori interessati individuati tra le componenti percettivo-identitarie dal Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

ARTICOLO 21: AZIENDE AGRITURISTICHE E "BED AND BREAKFAST"

1 L'insediamento di aziende agrituristiche è coerente con le finalità del Piano d'Area del Parco, nel rispetto della L.R. n. 2 del 23.02.2015, Regolamento regionale N.1 del 01.03.2016 e Regolamento regionale N. 5 del 13.02.2017.

2 Sono consentiti ampliamenti dei fabbricati esistenti nel rispetto di quanto indicato in ogni specifico articolo cui il fabbricato è riconducibile per ubicazione. Tali ampliamenti devono essere rispettosi delle tipologie costruttive caratteristiche del fabbricato.

3 Può essere prevista, a corredo delle aziende agrituristiche con vendita di prodotti alimentari e artigianali locali, la realizzazione anche di nuovi edifici ove non sia possibile recuperare volumetrie ed edifici in stato di rovina e nelle località consentite dalle presenti N.T.A. Tali fabbricati devono essere a servizio dell'azienda e/o dei visitatori. Le nuove strutture possono avere una superficie massima di 50 mq e devono essere realizzate con materiali lignei secondo la tradizione locale; non è permessa la reversibilità dell'intervento per altri usi.

4 In ottemperanza alla normativa regionale vigente in materia di strutture ricettive extra alberghiere è consentito l'esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed and breakfast" per i privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione famigliare, offrono saltuariamente alloggio e prima colazione. Tale attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, e secondo le prescrizioni di cui alla Legge stessa.

ARTICOLO 22: INFRASTRUTTURE VIARIE E PARCHEGGI

1 Sull'intero territorio del Parco la viabilità deve essere limitata alla rete stradale esistente e alle piste di servizio ad accesso regolamentato con il fondo sterrato.

2 L'apertura di piste di servizio deve essere limitata allo stretto indispensabile, prevedendo tracciati a bassissimo impatto ambientale e paesistico con il fondo sterrato. Le piste di servizio, comprese quelle previste nell'art. 27 delle presenti N.T.A. alla voce "Edifici da recuperare, edifici recuperati o parzialmente da recuperare", devono prevedere le seguenti misure di mitigazione:

- 2.a una fascia di rispetto di mt 5 per gli alberi di particolare pregio;
- 2.b la conservazione della rete di sentieri, opportunamente sistemata e segnalata;
- 2.c la valorizzazione di eventuali manufatti di interesse storico – documentario presenti sul percorso (lastricati, selciati, piloni votivi ecc.);
- 2.d opere di sostegno e di controripa in pietra locale, di altezza massima di mt 2, o interventi di ingegneria naturalistica. Eventuali scarpate devono essere consolidate con inerbimenti e non devono avere pendenza superiore a 45°;
- 2.e che il percorso non inneschi fenomeni di instabilità dei versanti e siano eseguite opere di drenaggio delle acque, da realizzarsi con materiali coerenti con le tradizioni costruttive locali;
- 2.f piste e sentieri devono prevedere l'utilizzo di materiali con caratteristiche esteriori del tutto simili a quelli tradizionali e tipici della zona.

3 Nella realizzazione di piste di servizio e infrastrutture e nella sistemazione degli spazi liberi di pertinenza della pista si deve rispettare l'integrità dei fondi agricoli e non si deve alterare il tracciato della rete idrologica.

A) - Viabilità Veicolare

1 Sull'attuale rete viaria il Piano d'Area individua alcuni assi stradali considerati strategici ai fini dell'accessibilità all'area del Parco:

- 1.a Cremosina - Bertagnina - Campiano
- 1.b Valduggia - Castagnola - Soliva
- 1.c Valduggia – Colma
- 1.d Colma - Maretti – Castagnola
- 1.e Borgosesia - Fenera San Giulio
- 1.f Borgosesia - Fenera Annunziata e di Mezzo
- 1.g Grignasco - Ara
- 1.h Grignasco - Sella - Bertolotto - Mollia d'Arrigo
- 1.i Grignasco - Isella
- 1.j Traversagna
- 1.k Boca - Montalbano.

Questi assi stradali devono essere considerati prioritari per la definizione del quadro degli interventi sulla viabilità.

2 L'accesso alle varie aree del Parco deve essere consentito e indirizzato prioritariamente su questi assi, mediante opportuna segnaletica stradale, riservando alla rimanente rete viaria un utilizzo vincolato principalmente ai proprietari dei terreni e un "ruolo di sfogo", quando vi sono problemi lungo la viabilità principale. La restante viabilità può, con decisioni motivate, essere regolamentata limitandone il transito animale, pedonale, ciclabile o veicolare, per iniziativa dell'Ente Parco e dopo preventiva segnalazione ai Comuni interessati.

3 La rete stradale veicolare, carrareccia e pedonale, a servizio dell'Ecomuseo della Cultura Materiale Contadina della BassaValsesia viene considerata parte integrante dei percorsi di visita all'interno del Parco. Essa è formata dai seguenti percorsi:

3.a Castagnola – Sorzano;

3.b Soliva – Campiano;

3.c Strada degli Ozenghi, tra Rasco e Bertagnina;

3.d Variante di collegamento tra la strada degli Ozenghi e il percorso Castagnola – Sorzano;

3.e Bertagnina – Campiano;

3.f Sorzano – Campiano.

Lungo la rete stradale carrareccia dell'Ecomuseo è vietato il transito agli automezzi. Da tale interdizione sono esclusi: i residenti e iproprietari dei fondi, il personale del Parco, i mezzi di soccorso, i mezzi d'opera per interventi di manutenzione del bosco e degli edifici esistenti. La segnaletica deve corrispondere ai requisiti di cui al seguente articolo 26 delle presenti N.T.A.

B) - La Dorsale Centrale

1 Occorre prevedere percorsi attrezzati per permettere la piena fruizione dell'area del Monte Fenera e dell'area di recuperocomprendente le frazioni Campiano e Soliva.

2 Per percorso attrezzato si intende un percorso in cui devono essere previste aree di sosta dotate di servizi idonei a garantirne lafruizione.

C) - Nuovi Collegamenti Stradali

1 Ai fini della rivitalizzazione della frazione Bertasacco è previsto il miglioramento del collegamento veicolare con la frazione Molliad'Arrigo, regolamentandone il transito.

2 Al fine di consentire il recupero dell'Alpe Fenera (vedi art. 11 delle presenti N.T.A.), si prevede il prolungamento della pista cheattualmente collega la frazione Colma con la Vetta del Monte Fenera prevedendo un nuovo collegamento oltre la cascina Solivo, lungo la direttrice del rio Fenera, e l'Alpe Fenera.

3 I nuovi collegamenti devono essere realizzati previa predisposizione di progetti che prestino particolare attenzione alla compatibilità ambientale, geomorfologica e naturalistica dell'area e corredati di uno studio dettagliato di compatibilità geologica-morfologica. Nell'esecuzione di tali percorsi veicolari deve essere assicurata la stabilità dei versanti e le eventuali opere devono essere realizzate con interventi di ingegneria naturalistica e/o muretti a secco realizzati secondo la tradizione locale, muretti di contenimento rivestiti in pietra a vista e con copertura in mattoni di terra cotta nel rispetto delle tecniche costruttive tradizionali, riutilizzando il materiale derivante dall'eventuale smantellamento dei manufatti presenti e in seconda battuta utilizzando materiale compatibile (il ricorso all'ingegneria tradizionale è consentito solo se indispensabile per questioni di sicurezza).

4 Particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali che andranno captate, regimate e convogliate in impluvi naturali. Qualora non fosse possibile recapitarle nei corsi d'acqua esistenti, lo smaltimento delle acque dovrà essere progettato

in modo tale da non provocare fenomeni di erosione concentrata o fenomeni di instabilità nel tratto di versante interessato. Nel corso dell'apertura e dell'avanzamento del tracciato gli sbancamenti artificiali delle scarpate ed i riporti di materiale dovranno essere opportunamente sostenuti e drenati, ove ricorra il caso, al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità dei pendii.

D) - Viabilità Pedonale e ciclabile (Sentieri, piste)

1 Il Piano d'Area individua una serie di percorsi strategici, rappresentati in parte nelle tavole di Azzonamento, che collegano leprincipali emergenze storico-urbanistiche con gli accessi principali al Parco. Strade, sentieri e piste sono percorribili dalle biciclette; il transito animale, pedonale, ciclabile o veicolare, con decisioni motivate potrà essere regolamentato e/o vietato, per iniziativa dell'Ente Parco e dopo preventiva segnalazione ai Comuni interessati.

2 L'Ente Parco, redige apposita documentazione cartacea (depliants, carte, etc) e informatica relativamente a percorsi ciclabili e/opedonali.

3 Per questi sentieri e piste devono essere previsti degli interventi atti a migliorarne la percorribilità. A tal fine sono consentiti, oltre alla normale manutenzione, interventi di ripristino per favorire la fruizione che prevedano la formazione di scarpe in terra, di muri di sostegno rivestiti in pietra a vista, e l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi, anche quando comportano l'esecuzione di ponti, passerelle, mancorrenti, scalini o altro, devono essere eseguiti utilizzando, il più possibile, materiali compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi, privilegiando l'utilizzo del legno e della pietra o eseguendo opportune mascherature in legno o pietra naturale.

E) - Viabilità Agro – Silvo - Pastorale e di conservazione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche del ParcoNaturale del Monte Fenera

1 Le nuove piste sono consentite, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 19/2009 e s.m.i. al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, forestali e la conservazione delle caratteristiche ambientali,paesaggistiche e storiche del Parco.

F) – Parcheggi

1 Al di fuori delle aree attrezzate, possono essere realizzate aree a parcheggio per garantire il corretto e disciplinato accesso dei veicoli al Parco.

2 I parcheggi non possono interessare aree boscate ad alto fusto e devono essere preferibilmente sistemati con pavimentazioni che consentano un corretto smaltimento delle acque meteoriche.

3 Le pavimentazioni possono essere realizzate posizionando, rigorosamente interrati, tronchetti a reticolo in legno, inserti in PVC, elementi alveolari a nido d'ape o altro, purché carrabili e con funzioni esclusivamente di consolidamento del terreno. Tali pavimentazioni devono essere successivamente inerbite.

ARTICOLO 23: ALTRE INFRASTRUTTURE

1 Sono consentite opere infrastrutturali primarie (fognature bianche, nere e miste, impianti di adduzione del gas, impianti di depurazione e di elettrificazione, ecc.) purché siano interrate e i manufatti emergenti siano oggetto di specifiche cautele progettuali e di opere di mitigazione per un corretto inserimento paesistico.

2 Non è consentita la costruzione di nuove linee aeree (tecnologiche, elettriche a bassa tensione, telefoniche, ecc.) e l'installazione di nuovi impianti, antenne e tralicci, attrezzi e particolari tecnici di qualsiasi natura e tipo. In caso di manutenzione straordinaria di linee aeree esistenti si dovrà prevedere l'interramento e/o la modifica del tracciato nel caso di interferenze con i nuclei abitativi o in situazioni di particolare pregio paesaggistico. Le linee, in caso di impossibilità d'interramento, accertata da parte dell'Ente Parco a fronte della predisposizione di un apposito progetto che precisi le misure di mitigazione, devono essere posizionate esclusivamente su pali in legno ovvero verniciati con colore marrone.

3 Non è consentita la realizzazione di nuove linee elettriche ad alta e altissima tensione (Rete Trasmissione Nazionale). Nel caso di ammodernamento di linee elettriche ad alta/altissima tensione già esistenti deve essere predisposto da parte del committente uno studio mirato all'approfondimento delle possibilità di ottimizzazione del tracciato per evitare il passaggio presso i nuclei abitati e di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico. L'illuminazione pubblica nei nuclei frazionali è costituita da lampioni che devono avere supporto in ferro o in altri materiali assimilabili, verniciati di colore scuro con vernice opaca e caratteristiche del tutto simili a quelli della tradizione locale. Nella scelta dei corpi illuminanti si dovranno adottare soluzioni tecniche atte a ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e il disturbo arrecato ad alcune specie animali presenti nell'area.

4 Le cabine di trasformazione e i manufatti isolati, in caso di manutenzione o di nuova costruzione, oltre al rispetto di quanto stabilito dall'art. 27 delle presenti N.T.A., devono essere mascherate con alberi e/o arbusti, al fine di attenuare il loro impatto visivo.

ARTICOLO 24: RECINZIONI

1 Sono vietate, su tutto il territorio del Parco, recinzioni che costituiscano elemento di deturpamento ambientale, quali recinzioniin cemento di varie altezze, muri con elementi prefabbricati in cemento, recinzioni metalliche dal disegno estraneo ai caratteri decorativi tradizionali.

2 Su tutto il territorio del Parco e principalmente nei centri abitati occorre evitare l'eccessiva presenza di recinzioni.

3 Nell'intero territorio del Parco sono consentite:

- 3.a recinzioni formate da siepi vive, di altezza non superiore a metri 2,00, con rete metallica interposta non visibile;
- 3.b recinzione in rete metallica sino a 2 mt di altezza, compresi 30 cm di muratura, con interposta siepe viva;
- 3.c staccionate in legno con semplici elementi verticali e orizzontali di altezza non superiore a cm 120 anche con supporti in pietra;
- 3.d recinzioni e cancellate in ferro, costituite da semplici aste verticali con elementi di congiunzione orizzontali; verniciate di colorescuro ed eventuale zoccolo in pietra a vista di altezza massima di cm 30, per una altezza massima complessiva di metri 1,50.
- 3.e Recinzioni antintrusione per animali selvatici ed i recinti elettrificati intorno ai coltivi nel rispetto di cui al comma 1.

4 Nelle aree di aree di pregio ambientale (T0), lungo le recinzioni devono essere attuate forme naturali di mascheramento delle opere. Devono essere inoltre rispettate le norme previste all'art. 27 delle presenti N.T.A. al paragrafo "I - Prescrizioni costruttive relative agli artt. 3, 4 e 5 delle presenti N.T.A.".

ARTICOLO 25: DISCARICHE

1 Su tutto il territorio del Parco non sono consentite discariche di alcun tipo.

2 Tutti i materiali di scarico e i rifiuti in genere devono essere convogliati in apposite aree di conferimento poste all'esterno del Parco, attraverso servizi di raccolta organizzati dai Comuni ricadenti nel territorio del Parco.

3 L'Ente di Gestione, in accordo con le Amministrazioni Comunali di competenza territoriale, nel caso di ritrovamento di rifiuti e materiali in genere, abbandonati all'interno del Parco, che possano ricondurre al loro proprietario, applicherà allo stesso una tariffa stabilita con apposita Deliberazione del Consiglio Direttivo concordata con le Amministrazioni comunali. Se l'interessato non risiede nei comuni facenti parte del Parco, verrà informato il Comando di polizia locale competente, per le successive operazioni di smaltimento del materiale disperso. Qualora non sia identificabile il responsabile dell'abbandono dei rifiuti, l'Ente di gestione collabora con l'Amministrazione Comunale competente per garantire un loro rapido smaltimento e il recupero dell'area interessata.

4 I materiali di risulta delle coltivazioni ed i residui di interventi sulla vegetazione, se non stoccati in appositi contenitori, dovranno essere sottoposti a triturazione e/o finemente sminuzzati per essere depositati in luoghi aperti oppure conferiti ai soggetti preposti secondo le modalità definite dal Comune.

5 Le vecchie discariche presenti nel Parco dovranno essere, quanto prima, oggetto di recupero a norma delle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 26: SEGNALETICA

1 Su tutto il territorio del Parco è vietata l'apposizione di qualsiasi segnale di tipo pubblicitario, fatti salvi i segnali turistici indicanti attività economiche interne al Parco e attività di fruizione che si svolgono nell'area del Parco. Le dimensioni e i caratteri di tali segnali non devono pregiudicare i caratteri ambientali e paesistici, devono essere rispettosi delle norme indicate dal Codice della Strada e della normativa Regionale in materia di unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della Regione Piemonte e in ogni caso essere sottoposti al parere obbligatorio del Parco mediante uno specifico elaborato grafico.

2 La segnaletica indicante aree di fruizione sociale, culturale e turistica del Parco, emergenze ambientali, paesistiche, architettoniche, o la cartellonistica illustrativa e didattica, deve essere prevista dall'Ente Parco in apposito Piano di informazione e pubblicizzazione coerentemente con quanto previsto dal manuale tecnico "Identificazione visuale del Sistema regionale delle aree protette del Piemonte" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 16 marzo 2010, n.4-13500.

ARTICOLO 27: NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO E SUL TERRITORIO

1 Dalla data di approvazione del Piano d'area del Parco del Monte Fenera gli interventi relativi esclusivamente alla realizzazione di nuove opere e ad ampliamenti di quelli esistenti sono autorizzati dal Comune competente previa comunicazione all'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia. L'Ente parco può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trascorso il quale il Comune può procedere (art 26, commi 10 e 11 della L.R. 19/2009 e s.m.i.).

2 La demolizione di fabbricati esistenti, o porzioni di essi, è consentita solo nei casi in cui sia stato verificato l'avanzato stato di degrado e la reale compromissione della staticità del fabbricato stesso. La valutazione deve essere concordata con l'Ente Parco per procedere successivamente alla loro demolizione e, se è interesse del proprietario, alla ricostruzione.

3 In sede di interventi di qualsiasi natura e tipo (ad esclusione della manutenzione ordinaria) è fatto obbligo che i medesimi comprendano anche la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte improprie, l'adeguamento delle opere di finitura (compresi gli aspetti decorativi) alle norme ivi presenti, ai fini di una riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano e paesistico.

4 Con riferimento all'art. 1 delle presenti N.T.A., è vietato effettuare interventi edilizi di demolizione, ricostruzione, ampliamento o nuova costruzione che compromettano i caratteri ambientali e paesistici dei luoghi e siano in contrasto con le tipologie edilizie, le modalità costruttive, l'uso di materiali tradizionali e tipici del territorio. Relativamente ad ogni intervento si dovranno rigorosamente rispettare gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi tradizionalmente presenti nel Parco, comprese le finiture. Gli Allegati al P.A. e la Documentazione contenuta negli archivi dell'Ente Parco, identificano e documentano le tipologie, i materiali, gli elementi costruttivi caratteristici tradizionali da utilizzare come modello.

5 Nei seguenti casi:

5.a recupero di edifici in stato di abbandono e delle relative aree di pertinenza, individuati in cartografia come "Edifici da recuperare", in quanto ritenuti non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, cosi come definiti dall'art. 25, comma 2, lett. e) della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

5.b interventi edilizi da attuarsi presso gli insediamenti rurali e gli edifici rurali isolati: sono ammessi interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia (ai sensi della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.), alle seguenti condizioni:

- le aree di pertinenza, definite come l'insieme delle particelle catastali afferenti alle preesistenze edificate e connesse funzionalmente ad esse (comprensive di cortili, aie, orti, giardini, frutteti, aree cintate), devono essere valorizzate e mantenutenella loro funzionalità;
- gli elementi tipologici e costruttivi tradizionali, o rilevanti per gli aspetti documentari, devono essere mantenuti eadeguatamente restaurati nel rispetto dei caratteri edilizi, funzionali, storici, culturali ed ambientali.

Per l'esecuzione degli interventi di cui sopra lett. a) e b) deve inoltre essere previsto:

- l'ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico; l'impiego di materiali riciclati e/o di recupero, per diminuire il consumo di nuove risorse nel rispetto delle caratteristichearchitettoniche esistenti;
- la riduzione dei consumi di acqua potabile e l'impiego di sistemi per il recupero dell'acqua piovana per usi domestici;
- il contenimento dell'impiego dei combustibili fossili, prevedendo, ove possibile, l'utilizzo di combustibili da biomassa o da energia rinnovabile, con particolare riferimento al fotovoltaico e solare termico (nel rispetto di quanto previsto al presente articolo al capitolo "Pannelli solari, fotovoltaici, ecc. e apparecchiature tecniche a servizio dell'abitazione").

Per le opere eseguite e che risultano:

– sprovviste delle idonee autorizzazioni, o in seguito ad annullamento della concessione;
– in totale o parziale difformità;
– con varianti essenziali;
– non rispondenti alle norme e indicazioni contenute nel PA e negli specifici articoli delle Norme di Attuazione;

fatta salva l'applicazione di altre sanzioni previste dalle normative vigenti, occorre provvedere alla loro demolizione con conseguente adeguamento degli interventi alla normativa del P.A.

6 Le prescrizioni di cui al presente articolo valgono, salvo quanto diversamente disposto espressamente e specificatamente nei precedenti e successivi articoli, per l'intero patrimonio edilizio esistente entro i confini del Parco, all'interno delle varie aree, e prevalgono sulle N.T.A. degli Strumenti Urbanistici Comunali vigenti e non ancora adeguati al presente P.A.

7 Tutti gli interventi edilizi ammessi dovranno tenere conto ed essere coerenti con le norme e gli studi vigenti in materia di pericolosità idrogeologica; in particolare gli interventi edilizi ammessi dovranno essere quelli previsti dalle norme associate alle classi di sintesi dei PRGC vigenti. Più nel dettaglio, considerato che la maggior parte degli edifici esistenti potenzialmente oggetto di recupero ricadono in classe IIIa ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP del 1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, l'eventuale recupero degli stessi dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme per gli edifici isolati ricadenti in classe IIIa. Non dovranno essere consentiti interventi edilizi di alcun tipo (compresi cambi di destinazione d'uso) negli ambiti in dissesto attivo.

8 Gli interventi previsti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggetti alle procedure autorizzative previste dalla L.R. 45/1989 e s.m.i. al fine di valutarne la compatibilità con la pericolosità idrogeologica. Compete al proponente l'adozione e la realizzazione di tutte le misure di salvaguardia necessarie.

9 Nelle more della redazione degli elenchi di cui all'art 16, si intendono compresi tra gli edifici di interesse storico-documentario gli edifici tradizionali storici o di interesse documentario inclusi nei nuclei frazionali "NA".

A) Tetti

1 I manti di copertura devono essere eseguiti mediante l'impiego di coppi in laterizio (coppi di recupero foggiati artigianalmente,coppi piemontesi e simili, quest'ultimi da concordare

con l'Ente Parco) mantenendo, ed eventualmente ripristinando, gli orientamenti e le quote di imposta e di colmo originarie. Per gli edifici con manto di copertura in tegole marsigliesi è prescritta la sostituzione con coppi laterizi, in occasione d'interventi di manutenzione straordinaria delle coperture o d'interventi di restauro, diristrutturazione e di ampliamento. La sostituzione del manto di copertura deve avvenire con un intervento unitario. Gli interventi parziali sono ammessi solo in presenza di eventi atmosferici eccezionali. In caso di posa di coppi tradizionali nelle parti esterne poste a vista non deve essere inserita la perlinatura in legno, mentre per le altre tipologie di copertura deve essere sempre posizionata, nelle parti poste a vista, la perlinatura in legno.

2 L'inserimento di finestre a raso, tipo velux, e di comignoli prefabbricati nei manti di copertura deve essere rigorosamente valutato in relazione alla tipologia dell'edificio e alla sua riqualificazione paesaggistica. I camini, i comignoli e gli abbaini devono avere caratteristiche tipologiche e di materiali rispettosi della tradizione locale.

3 Negli edifici di valore storico e di composizione architettonica tipica del territorio tutta la lattoneria deve essere in rame. Neglialtri edifici è consentito l'impiego di lamiera zincata, preverniciata di colore marrone.

4 È consentito il mantenimento di coperture in tegole marsigliesi nelle ville d'epoca e dimore storiche costruite nel secolo XIX, sepreviste contestualmente alla progettazione.

5 Gli sporti di copertura quali cornicioni, gronde, pantalere, ecc. devono risultare al termine delle operazioni di ripristino, uguali a quelli originari (ALLEGATO 4 – ANALISI DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE).

B) Intonaci

1 In caso di manutenzione delle facciate esterne degli edifici, l'intonaco deve essere mantenuto uguale a quello originario, se conforme alla tipologia tipica. Non è consentito intonacare facciate, o parti di esse, costituite da muri in pietra a vista di evidentepregio storico, quali le murature a scapoli disposti a spina di pesce o la muratura eseguita con l'evidente proposito di essere mantenuta priva d'intonaci. I muri, totalmente o parzialmente, in pietra a vista non vanno intonacati. Le murature in pietra o in mattoni pieni, che si evidenziano a seguito di interventi di manutenzione, non devono essere intonacate.

2 L'intonaco, qualora consentito, deve essere costituito da malte magre con colorazioni del tutto simili a quelle utilizzate negliedifici storici della zona.

3 L'intonaco deve essere di composizione granulometrica piuttosto grossolana, essere steso grezzo a cazzuola, con stesura irregolare ed eventualmente grattato con una spazzola, secondo la tradizione locale. Non sono consentiti rappezzi di intonaco dicemento portland o di malta bastarda su murature intonacate a calce. L'eventuale tinteggiatura dei fabbricati deve risultare il più possibile fedele a quelle tradizionali, variando tra le gamme del beige-sabbia locale e del grigio chiaro (vedi Allegati e Documentazione).

C) Serramenti e opere di completamento

1 I serramenti esterni, le decorazioni, le ringhiere, i davanzali, i comignoli e le opere di finitura in genere, se sostituiti, devono avere materiali, caratteristiche formali e dimensioni identiche a quelle originarie e tipiche della zona. La larghezza dei serramenti, di massima, non deve superare mt 1.

2 Non sono consentite, tapparelle in legno, plastica e alluminio, tende alla veneziana, tettoie o pensiline in plastica, ondulux o similari. I serramenti devono essere in legno. Possono essere consentiti serramenti in alluminio e PVC, purché con caratteristicheformali e colori simili al legno tranne che negli edifici tradizionali storici o di interesse documentario. I serramenti dovranno essere trattati con impregnanti, vernici o lacche opache e tinte scure.

3 È possibile posizionare serramenti in ferro, con caratteristiche formali e colorazioni uguali a quelle tradizionali, esclusivamentenei locali destinati ad attività artigianali e aziendali in cui si svolgono lavorazioni particolari che rendono inadatto l'impiego del legno, del PVC e dell'alluminio.

4 Negli edifici tradizionali storici o di interesse documentario, attestati agli elenchi di cui all'art. 16 delle presenti N.T.A., si prescrive la messa in opera di antoni lignei interni (eventualmente con più assi di rotazione verticale).

5 Le tende da sole dovranno avere dimensioni limitate, potranno essere del tipo a caduta o a bracci con meccanismi contenuti. Ilcolore delle tende dovrà essere simile a quello del fabbricato e quindi tra le gamme del beige-sabbia locale e del grigio chiaro. Nelfabbricato le tende dovranno essere tutte dello stesso tipo e colore. È consentita la presenza di righe purché non appariscenti.

D) Loggiati

1 È vietata la tamponatura, anche parziale, con setti murari dei loggiati e dei porticati per i quali si dispone il ripristino conl'eliminazione di eventuali chiusure realizzate in epoca recente e con materiali non conformi.

2 La chiusura dei loggiati può essere ottenuta esclusivamente attraverso finestrature a tutto vetro. Il telaio delle finestrature (in legno di colore scuro o brunito) deve essere in appoggio al filo interno delle colonne e delle solette che costituiscono il loggiato, pertanto lo spazio che intercorre tra le colonne è occupato solo dal vetro. Qualora la distanza tra le colonne sia superiore a 1,30 m e la posa di finestrature a tutto vetro risultasse particolarmente difficoltosa, è possibile collocare dei montanti intermedi. I montanti intermedi non devono avere larghezza superiore a 10 cm, non cumulabili con passo minimo interno di mt 1,25. È possibile anteporre alle finestrature, rivolte all'esterno, e nell'intercolùmnio, delle ringhiere in legno o ferro costituite da semplicielementi verticali e orizzontali.

3 Nel caso in cui il loggiato costituisca un elemento compositivo rilevante e non secondario dell'edificio, l'eventuale tamponamentodello stesso, per la formazione di volumi chiusi, deve avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali. In particolare, i sottotetti

aperti e i loggiati possono essere tamponati da serramenti posti sul filo interno delle strutture:

3.a con montanti mascherati dai maschi murari e non visibili dall'esterno, nel caso di profondità di manica inferiore a mt 7,0;

3.b con chiusure arretrate di mt 1,20 dal filo interno delle colonne, nel caso di maniche uguali o superiori a mt 7,00.

4 Se la luce, o larghezza dell'intercolùmnio, è inferiore a mt 1,30 devono essere posti in opera serramenti in legno con telaio mascherato dalle colonne o dai pilastri. Per luci superiori si prescrivono cristalli con cerniere connesse a perni di acciaio, fissati con malta epossidica nelle murature.

5 La chiusura dei loggiati non è consentita negli edifici storici e di interesse documentario attestati dagli elenchi di cui all'art. 16 delle presenti N.T.A.

E) Balconi, sporti e terrazzi

1 Sono vietati nuovi balconi e qualsiasi elemento aggiuntivo estraneo all'impianto strutturale e morfologico originario dei fabbricati. Qualora sul retro dell'edificio, solitamente il lato nord, siano presenti terrapieni naturali o terrazzamenti di antica data, che interessino più fabbricati, è possibile realizzare nuovi balconi posti al medesimo livello del terrapieno naturale o del terrazzamento, in modo da far risultare il balcone un naturale collegamento fra terreno e abitazione. La tipologia costruttiva deve risultare conforme ai modelli presenti nel Parco. Tali interventi non sono comunque ammessi sugli edifici di interesse storico-documentario di cui agli elenchi previsti dall'art. 16 delle presenti N.T.A.

2 Le ringhiere devono essere in legno o ferro, con caratteristiche tipiche della tradizione locale, e trattate con impregnanti, vernici o lacche opache e tinte scure.

3 La pavimentazione deve essere realizzata in pietra naturale o legno, sono consentiti materiali che per struttura e colori presentano un aspetto simile al legno e/o pietra e tali da superare anche il più attento esame visivo e tattile.

4 I terrazzi aperti sopraelevati qualora oggetto di intervento di manutenzione dovranno essere mascherati realizzando su tutti i lati aperti una muratura con copertura in coppi.

F) Ristrutturazioni

1 La ristrutturazione edilizia deve essere eseguita nel rigoroso rispetto dei materiali, dei caratteri stilistici e costruttivi e della morfologia originaria, sia per il ripristino o la sostituzione degli elementi preesistenti sia per l'inserimento di nuovi elementi edilizi.

2 Gli interventi volti al riuso di parti rustiche devono rispettare i caratteri architettonici, i materiali, le dimensioni e le modalità costruttive dei fabbricati originari ed in particolare devono assicurare, mediante opportuni arretramenti, la leggibilità delle strutture caratterizzanti le facciate.

3 È consentito recuperare ad uso abitativo solamente i fabbricati agricoli chiusi su due o tre lati (fienili, travate, tettoie), anche nel caso in cui siano divisi da un confine di proprietà interno, purché sia mantenuta la tipologia del fabbricato mediante l'arretramento dei muri

di tamponamento sul filo interno dei pilastri. Il cambio di destinazione d'uso non è permesso per gli edifici storici e di interesse documentario di cui agli elenchi dell'articolo 16 delle N.T.A. del P.A. (fienili lignei e a struttura mista, taragn, ecc.).

4 Gli spazi necessari alle esigenze abitative ed alla conduzione del fondo devono essere ricavati prioritariamente con il recupero ela ristrutturazione di annessi rustici in disuso e, solo in assenza di alternative di recupero, con ampliamenti ottenuti mediante nuova costruzione, nelle zone ove sono consentiti (art. 25, comma 2, lett. c, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.).

5 Gli annessi rustici di nuova costruzione, se consentiti, devono essere rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentateesigenze produttive.

G) Aziende agricole

1 Sono consentite, come indicato nel precedente art. 19 delle presenti N.T.A., nuove costruzioni esclusivamente agricole. Per lenuove e recenti costruzioni agricole non è possibile il cambio di destinazione d'uso, se non per attività comunque strettamente legate al settore agricolo.

2 Per le aziende agricole esistenti nelle zone di TUTELA A si rimanda agli artt. 3 e 19 delle presenti N.T.A.

3 Per le aziende agricole esistenti nelle zone di TUTELA B si rimanda agli artt. 4 e 19 delle presenti N.T.A.

4 Per i fabbricati agricoli e residenziali esistenti si rimanda agli artt. 3 e 4 delle presenti N.T.A.

H) Edifici da recuperare, edifici recuperati o parzialmente da recuperare

1 Fatto salvo quanto previsto agli artt. 3, 4 e 27 delle presenti N.T.A., è ammesso il recupero ai fini agricoli e residenziali dei fabbricati individuati in cartografia e attualmente in stato di rovina o di crollo per mancanza di manutenzione, purché gli interventisiano realizzati in conformità delle tipologie e dei materiali preesistenti.

2 Le altezze consentite all'intradosso dell'ultimo solaio per la ricostruzione di tali edifici non possono superare l'altezza di mt 7,50 previa verifica statica a norma di legge.

3 Il titolare del recupero dovrà produrre regolare dichiarazione attestante che tutte le infrastrutture necessarie all'agibilità,nonché la viabilità di accesso, sono già in essere o saranno realizzate contestualmente all'intervento. È possibile migliorare la viabilità di accesso aumentando la sezione stradale sino alla larghezza di mt 3 per i fabbricati inseriti nellearee di TUTELA A e che distano 500 mt dalla rete stradale esistente, e per i fabbricati inseriti nelle aree di TUTELA B e che distano600 mt dalla rete stradale esistente.

4 Nella progettazione e realizzazione della nuova viabilità si dovrà:

4.a escludere il taglio di esemplari arborei autoctoni secolari, mantenendo distanze

minime pari a mt 2 dagli stessi;

4.b salvaguardare la rete sentieristica attraverso un'opportuna segnaletica ed una progettazione rispettosa dei tracciati preesistenti;

4.c contestualmente al termine dei lavori, provvedere immediatamente alle opere di ripristino vegetativo delle scarpate e dei riporti ed alle compensazioni arboree e/o arbustive;

4.d assicurare la stabilità dei versanti con interventi di ingegneria naturalistica, muretti a secco realizzati secondo la tradizione locale, muretti di contenimento rivestiti in pietra a vista (altezza massima mt 2) e con copertura in mattoni di terra cotta nel rispetto delle tecniche costruttive tradizionali, riutilizzando il materiale derivante dall'eventuale smantellamento dei manufatti presenti e in seconda battuta utilizzando materiale compatibile precisando che il ricorso all'ingegneria tradizionale è consentito solo se indispensabile per questioni di sicurezza, nonché le necessarie canalizzazioni per lo smaltimento delle acque dilavanti, al fine di non compromettere l'equilibrio idrogeologico dell'area;

4.e rispettare i fabbricati e/o manufatti, anche se in stato di rovina, garantendo la salvaguardia e la valorizzazione di ogni elemento d'interesse documentario-ambientale.

5 I limiti di altezza per le ricostruzioni devono essere subordinati ad una preventiva verifica storico - fotografica - archivistica sulle dimensioni originarie delle preesistenze e, qualora ciò non fosse possibile, ad una approfondita indagine sulle costruzioni rurali tradizionali presenti nelle vicinanze del sito di intervento e in analoghe situazioni rispetto alla morfologia ed esposizione dei terreni.

6 Per tutti gli edifici oggetto d'intervento edilizio individuati in cartografia, che si trovano in ambiti con vincoli sovraordinati o che non sono chiaramente individuabili a causa della sovrapposizione dei retini, ha valore la norma più restrittiva.

I) Prescrizioni costruttive relative agli artt. 3, 4 e 5 delle presenti N.T.A.

1 Gli interventi sui fabbricati e sulle nuove strutture di servizio devono rispettare le seguenti prescrizioni costruttive:

1.a uso di materiali e tipologie costruttive coerenti con la tradizione locale;

1.b altezza massima non superiore a quella degli edifici limitrofi di carattere tradizionale o, in assenza di questi, di metri 7,50 all'intradosso dell'ultimo solaio;

1.c non sono consentite mansarde e sottotetti abitabili che pregiudichino le caratteristiche del fabbricato; serramenti a raso tipo velux estranei alla tipologia delle abitazioni agricole locali;

1.d materiali e caratteri costruttivi devono essere coerenti con gli edifici tradizionali limitrofi. Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'orientamento, alle pendenze, agli sporti, alla continuità e all'articolazione delle falde dei tetti. I materiali di facciata e di copertura devono essere omogenei a quelli locali di tradizione storica, con esclusione assoluta di rivestimenti ceramici e di trattamenti o colori che pongano in particolare evidenza l'edificio rispetto a quelli posti nelle vicinanze. Sono prescritti manti di copertura in coppi curvi laterizi;

1.e le sistemazioni esterne non devono presentare superfici in autobloccanti o altri materiali che non siano strettamente collegati a quelli di antica tradizione, né superfici impermeabili superiori a quelle strettamente necessarie per l'accesso e la sosta. Le piantumazioni devono privilegiare le essenze autoctone;

1.f le infrastrutture di accesso, le recinzioni e la sistemazione degli spazi liberi di

pertinenza dell'edificio devono rispettarel'integrità dei fondi agricoli e non devono alterare il tracciato della rete idrologica;

1.g i riporti di terra, finalizzati alla creazione di piccole colline artificiali o "motte" in aderenza alle costruzioni, non sono consentiti;

1.h le recinzioni, relativamente all'art. 5 delle presenti N.T.A. (nuclei frazionali), lato strada, devono essere realizzate mediante uno zoccolo murario in pietra a vista (h. max cm 100). Eventuali cancellate devono essere costituite da semplici elementi verticali e collegamenti orizzontali, dove l'altezza massima complessiva (muro in pietra più cancellate) non deve superare mt 1,50. Sono esclusi i prefabbricati di cemento a pannelli o in blocchi traforati. Le recinzioni verso i fondi limitrofi possono esserecostituite da cancellate in ferro o da recinzioni metalliche di colore scuro, attuando anche forme naturali di mascheramento consiepi vive;

1.i le recinzioni, relativamente agli artt. 3 e 4 delle presenti N.T.A. (aree di TUTELA A e di TUTELA B) devono essere realizzate inconformità a quanto indicato nell'art. 24 delle presenti N.T.A.

2 Le norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previste all'art. 27 delle presenti N.T.A. completano quanto sopra elencato.

J) Ville e villini dell'800 ed inizio 900

1 Le dimore ville, villini costruiti nell'800 inizio 900 aventi valore storico artistico potranno essere oggetto esclusivamente di interventi eseguiti nel rispetto dei caratteri peculiari dell'edificio. Il progetto deve estendersi a tutta la cellula edilizia compresa nell'area di pertinenza.

K) Viabilità residenziale

1 Gli interventi sulla viabilità di accesso alle unità abitative devono essere coerenti con i caratteri della viabilità tradizionale, ancora presenti nelle frazioni. Nei Nuclei Abitativi se l'accesso connette le pertinenze private con suolo pubblico pavimentato in pietra, o anche solo parzialmente pavimentato in pietra, esso deve essere realizzato mediante pavimentazione in selciato e/o acciottolato. Negli altri casi è consentita la posa di pavimentazioni in cui l'inerte utilizzato abbia caratteristiche "ecocompatibili" e sia di colorazione, dimensione e forma uguale ai materiali tradizionali, oppure in massetto colorato con effetto anticato.

2 In ogni caso non è consentito "l'autobloccante".

3 Le infrastrutture di accesso e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza devono rispettare l'integrità dei fondi agricoli senzaalterare il tracciato della rete idrologica e stradale.

L) Viabilità pubblica e privata di antica formazione nei nuclei frazionali

1 La viabilità di antica formazione, costituita da selciati e acciottolati, presente nei nuclei frazionali, deve essere rigorosamentemantenuta tale e non può essere sostituita con altre tipologie. Gli interventi sulla viabilità presente nei nuclei frazionali devonogarantire il mantenimento e il ripristino di selciati e acciottolati.

M) Consolidamenti

1 Le operazioni di consolidamento statico degli edifici sono consentite purché non comportino modifiche o alterazioni dei caratteri originari delle murature primitive degli edifici stessi.

N) Muri di sostegno

1 I muri in generale devono essere esclusivamente in muratura in pietra a vista e nel rispetto della tipologia e dei materiali presenti nel Parco o in pietra ricostruita, da concordare con l'Ente Parco.

2 Possono essere realizzati muri in calcestruzzo armato per contrastare fenomeni di dissesto del terreno purché la superficie in vista sia rivestita da uno strato di muratura in pietrame, da mettere in opera contestualmente al getto di calcestruzzo, con rifinitura e spazzolatura dei giunti nel corso della presa. Si intendono preclusi i rivestimenti eseguiti mediante la semplice applicazione superficiale di lastre di pietra, intonaci e materiali di qualsiasi natura.

3 Se l'intervento di manutenzione e rifacimento interessa solamente una parte di muro, costruito in cemento armato o altro, la parte di muro oggetto dell'intervento dovrà comunque essere costituita da una muratura in pietra a vista.

O) Casotti

1 I casotti in muratura, tipici della zona, di pertinenza a vigneti, ex vigneti o altre attività agricole, possono essere recuperati secondo le caratteristiche originarie ma non possono subire aumenti di volume. Dovrà essere presentata idonea documentazione, anche fotografica, che ne descriva le caratteristiche architettoniche e strutturali. È possibile il cambio di destinazione d'uso purché non sia in contrasto con le presenti N.T.A.

P) Capanni

1 I capanni destinati al deposito di attrezzi e di materiali devono essere realizzati, secondo la tipologia attualmente in uso nel parco, esclusivamente in legno scurito con impregnanti opachi. La copertura deve essere realizzata con coppi in laterizio (coppi di recupero foggiati artigianalmente, coppi piemontesi e simili, questi ultimi da concordare con l'Ente Parco, in tal caso il rivestimento perimetrale deve essere di legno). L'eventuale lattoneria di servizio al tetto deve essere in rame o lamiera preverniciata colore marrone scuro.

2 I capanni devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- 2.a superficie massima mq 30;
- 2.b rapporto mq di capanno/mq superficie di terreno non superiore a 1:50,
- 2.c l'altezza massima complessiva non superiore a mt 2,90;
- 2.d distanza dai fabbricati superiore a mt. 10;
- 2.e non è possibile costruire più capanni nello stesso appezzamento.

3 I capanni possono essere posizionati su terreni serviti da strade o piste di accesso esistenti. È vietata la realizzazione di nuovi tratti viari e/o trasformazione della viabilità esistente se finalizzata al collegamento dei capanni.

4 Nelle aree classificate bosco, comprendenti circa il 95% della superficie del Parco, non

possono essere costruiti nuovi capanni.

Q) Pannelli solari, fotovoltaici, ecc. e apparecchiature tecniche a servizio dell'abitazione

1 L'eventuale posa di tali apparecchiature e pannelli non deve in alcun caso modificare le caratteristiche tradizionali del fabbricato.

2 I pannelli vanno posati a terra, adottando opportune mascherature quali siepi vive e cespugli, e sul tetto. Questi ultimi devono risultare perfettamente aderenti alla copertura esistente con colorazioni del tutto simili a quella del tetto tipico e possono sostituirsi parzialmente al tetto, sempre nel rispetto dei colori. A vista devono risultare i soli pannelli, senza alcuna aggiunta di altre apparecchiature ad essi collegate. Tali pannelli e apparecchiature devono sempre essere occultati il più possibile per non interferire con le caratteristiche del fabbricato.

3 È esclusa la posa di pannelli, qualunque sia la loro collocazione, se interferiscono negativamente sugli aspetti architettonico -paesistici - ambientali del luogo (ad esempio quando visibili dalla viabilità pubblica o da percorsi di interesse panoramico).

R) Serbatoi

1 I serbatoi di gas detti "bomboloni" devono essere prioritariamente interrati ed occultati tramite la vegetazione. Nel caso d'impossibilità di interramento, possono essere posizionati in superficie, ma debitamente mascherati ad esempio con la vegetazione.

S) Pertinenze di edifici storici

1 Non sono consentiti ampliamenti, arredi urbani, sistemazioni delle pertinenze, per una fascia di rispetto di 50 mt in prossimità diedifici vincolati dal D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 parte II o classificati come appartenenti alla categoria di beni culturali negli elenchi di cui all'art. 16 delle presenti N.T.A., se le opere costituiscono un impatto negativo.

T) Verde privato

1 Al di fuori dei giardini e delle colture agrarie specializzate è vietata l'introduzione di specie vegetali esotiche. Nella realizzazionedi nuovi giardini, recinzioni, aree attrezzate, si dovrà valutare l'impiego di essenze appartenenti alla flora ed alla vegetazione locale.

U) Fasce di rispetto ai fabbricati

1 Qualora in prossimità del perimetro delle abitazioni siano presenti piante che possono arrecare danno alle abitazioni stesse o alle persone, si dovrà eseguire l'abbattimento, previa verifica del personale di vigilanza dell'Ente di Gestione che redige l'appositoverbale.

V) Parcheggi e pavimentazioni esterne

1 I parcheggi e le pavimentazioni esterne devono essere preferibilmente sistemati a verde con materiali che consentano uncorretto smaltimento delle acque meteoriche.

2 Le pavimentazioni a verde potranno essere realizzate posizionando, rigorosamente interrati, tronchetti a reticolo in legno, insertiin PVC, elementi alveolari a nido d'ape o altro, purché carrabili e con funzioni esclusivamente di consolidamento del terreno. Tali pavimentazioni dovranno essere successivamente inerbite.

3 È vietato l'uso di autobloccanti.

4 Non è consentito sostituire i selciati e gli acciottolati con altri materiali.

5 Nei centri abitati e frazionali, in occasione di interventi di manutenzione dei parcheggi e delle pavimentazioni esterne esistenti dovranno essere messi preferibilmente in opera selciati o acciottolati. Se in presenza di manti bituminosi questi vanno eliminati. Nel caso di pavimentazioni esterne ai nuclei abitativi o di fabbricati isolati, oltre a quanto sopra menzionato, sarà possibile utilizzare materiali "ecocompatibili" in sintonia con le pavimentazioni caratteristiche di antica formazione, con esclusione degli autobloccanti.

6 Tutte le strade, le vie di accesso e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza non devono compromettere l'integrità dei fondi agricoli, né modificare la trama parcellare della rete idrologica e stradale e la leggibilità del paesaggio agrario.

7 I parcheggi non potranno essere realizzati in aree interessate da dissesti geologici attivi

W) Recinzioni

1 Valgono le prescrizioni contenute nell'art. 24 delle presenti N.T.A.

X) Autorimesse e locali tecnici

1 Valgono le prescrizioni contenute negli artt. 3 e 4 delle presenti N.T.A.

Y) Serre

1 Le serre sono strutture che non presentano opere di fondazione e consentono, senza particolari interventi, la riconversione totale del fondo alla coltivazione a pieno campo. L'impiego di blocchetti in calcestruzzo a filo terreno per appoggio e/o ancoraggio non è ritenuto un'opera di fondazione.

2 Le serre devono essere destinate alla produzione vivaistica di varietà orticole, frutticole e da giardino, devono avere un'area non superiore al 10% (comunque non eccedente a mq 500) della superficie del fondo, devono essere frazionate in strutture di massimo mq 100 e disposte su terreno pianeggiante. L'altezza massima consentita è di 4.00 ml al colmo. Le serre devono inoltre essere oggetto di specifiche soluzioni volte ad attenuare gli impatti visivi.

3 Le serre possono sorgere esclusivamente nelle aree contigue a coltivi ancora in attualità o in aree di recente invasione, ma pur sempre contigue ai coltivi. Sono comunque vietate nei terreni classificati "bosco", costituenti circa il 95% del territorio del parco.

Z) Cimiteri

1 I progetti riguardanti interventi di manutenzione straordinaria e di ampliamento dei cimiteri esistenti nel territorio del Parco dovranno prevedere specifiche soluzioni di mascheramento dei muri ciechi e dei muri di recinzione esistenti.

2 La progettazione di nuovi manufatti edilizi dovrà tenere conto delle caratteristiche

tipologiche, delle dimensioni, dei materialiesistenti di antica formazione. Le tombe a loculi dovranno essere interrate. Queste ultime potranno emergere dal terreno solo ed esclusivamente in casi eccezionali dovuti a situazioni di carattere tecnico e rigorosamente e specificatamente autorizzate ai sensi della normativa vigente.

3 Nel rispetto dei principi, della Legge 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei luoghi previsti dalla disciplina approvata dai Comuni, ai sensi della L.R. n. 20 del 31 ottobre 2007, sentiti gli enti pubblici competenti alla cura delterritorio.

4 Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di cimiteri e relative fasce di rispetto.

ZA) Piscine

1 Nell'intero territorio del Parco non è ammessa la costruzione e l'utilizzo di piscine per la balneazione, né possono essere utilizzati per tale scopo gli impianti tecnologici o gli abbeveratoi per animali.

ZB) Linee elettriche e telefoniche (manutenzioni)

1 Il taglio di piante ed arbusti posti al di sotto delle linee elettriche deve interferire sul territorio circostante il meno possibile ed è sottoposto alla regolamentazione prevista dalle misure di conservazione e dal regolamento forestale. Il materiale di risulta dell'intervento, comprese le cataste, dovrà essere sgomberato dal bosco entro il mese di ottobre successivo al taglio, la ramaglia dovrà essere prima finemente sminuzzata e poi sparsa il più possibile a contatto con il suolo e in modo da non essere d'intralcio alla mobilità sull'area.

ZC) Nuovi materiali

1 L'impiego di materiali di nuova produzione, non previsti dalle presenti norme, può essere autorizzato solo se i medesimi sonoaffini ai materiali tradizionali per struttura e colori e tali da superare anche il più attento esame visivo e tattile.

ZD) Controllo Specie esotiche – invasive e salvaguardia specie locali

1 In caso di abbattimento di specie vegetali arboree e arbustive si dovrà procedere, ove possibile, per le sole specie invasive e/o alloctone, preservando e mantenendo quelle autoctone, specialmente se rappresentate da esemplari maturi e non in fase di deperimento.

2 Per quanto riguarda il contrasto alle specie esotiche invasive si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- 2.a Regolamento Europeo n. 1143/2014 del 22 ottobre 2014;
- 2.b Decreto Legislativo n. 230/2017;
- 2.c Elenchi regionali approvati con D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076;
- 2.d "Lin*ee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale.",* approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017, come riferimento a tutte le attività di cantiere e agli interventi selvicolturali.

ZE) Altro

1 A completamento del Piano d'Area, qualora possa essere utile per la comprensione dello stesso, si fa riferimento al "Repertorio di indirizzi di progettazione nelle aree a parco e riserva naturale", a cura della Regione Piemonte - Assessorato alla Pianificazione Territoriale e ai parchi naturali.

ZF) Disposizioni particolari

1 Negli edifici residenziali, la realizzazione di vani accessori volti all'inserimento di strutture domestiche di riabilitazione e fisioterapia, per il recupero delle funzionalità motorie dei portatori di handicap, è ammessa in casi di comprovata necessità e aisensi della Legge 104/1992. Tali ampliamenti sono concessi ai residenti nel Parco solo a seguito di presentazione di idonea documentazione medica attestante il reale grado di invalidità del disabile, che deve comunque trovarsi in situazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92) derivante da patologie che comportino una limitazione permanente della deambulazione. Gli ampliamenti sono concessi a seguito di presentazione di Permesso a Costruire per ampliamenti o sopraelevazioni entro un massimo di 50 mq anche in deroga all'indice fondiario, al rapporto di copertura e alle altezze. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel presente art. 27.

ZG) Ingegneria naturalistica

1 "L'ingegneria naturalistica" è una disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione,di piante viventi, di parti di piante e addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname e acciaio. Per l'esecuzione di interventi di ingegneria naturalistica all'interno del parco si fa riferimento alle seguenti pubblicazioni:

1.a "Interventi di sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica" edizioni Regione Piemonte 2003;

1.b "Ingegneria naturalistica: nozioni e tecniche di base" edizione Regione Piemonte 2007.

ZH) Uso di prodotti fitosanitari

1 Ai fini della tutela ambientale, per quanto attiene l'utilizzo di prodotti fitosanitari si rimanda alla regolamentazione della materia al Piano di gestione della ZSC IT1120003 Monte Fenera.

2 Per quanto riguarda l'estirpazione di piante infestanti a tutela del suolo e la salvaguardia operativa di specie locali in attesa della redazione del Piano di cui sopra si farà riferimento al Piano di Azione Nazionale (P.A.N.) adottato con Decreto 22 gennaio 2014 in attuazione del D.lgs. 14 agosto 2012 n°150.

3 L'uso di pesticidi nell'area del Parco Naturale del Monte Fenera è limitato, ma non vietato nel rispetto del sopracitato P.A.N. e delle Misure di Conservazione regionali e sito-specifiche.

4 Qualora siano necessarie opere di eradicazione di specie esotiche ed invasive, quali ad esempio robinia ed ailanto, tali operazioni dovranno essere condotte con la priorità di mantenere quanto più possibile integre la struttura e le qualità del suolo per non compromettere l'attecchimento delle specie storiche e tradizionali da recuperare.

5 Per il contrasto e la gestione delle specie esotiche vegetali, si fa riferimento ai criteri tecnici regionali approvati con DGR 23–2975 del 29/2/2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione ed aggiornata con D.G.R. n. 24-9076 del 27 maggio 2019.

ARTICOLO 28: PROCEDURE ED ELABORATI DI PROGETTO E VIGILANZA

1 Procedure ed elaborati di progetto: per assicurare che la qualità degli interventi nel territorio del Parco contribuisca a valorizzare le caratteristiche ambientali dei luoghi e sia coerente con le finalità e le norme del Piano d'Area, i Comuni provvedono a trasmettere all'Ente di gestione tutti iprogetti e le istanze relative a nuove opere ed ampliamenti di quelle esistenti e gli atti corredati da:

- 1.a documentazione fotografica significativa delle parti che sono oggetto di intervento e del contesto adiacente, estesa a tutti i prospetti;
- 1.b planimetria con indicazione della proprietà e degli spazi pubblici;
- 1.c rilievo in scala 1/100 dell'edificio nel quale si inserisce l'intervento, con evidenziazione dei caratteri, dei materiali e del contestoadiacente;
- 1.d progetto quotato in scala 1/100 con piante, prospetti e sezioni, con indicazione dei particolari costruttivi, dei materiali e deicolori che si intendono impiegare;
- 1.e relazione tecnica dettagliata di progetto con indicazione puntuale e precisa di quanto è oggetto di intervento, materiali, opere di finitura, caratteristiche e quant'altro;
- 1.f relazione paesaggistica;
- 1.g Valutazione incidenza;
- 1.h Relazione geologica.

Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico occorre sottoporre i singoli progetti alle procedure autorizzative previste dalla L.R. 45 /89.

L'Ente di Gestione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica, nei casi previsti dall'art. 26 della L.R. 19/2009 e s.m.i., provvederà all'istruttoria della stessa ed a formulare le proprie osservazioni entro il termine previsto trascorso il quale il Comune può procedere.

2 Vigilanza: L'Ente di Gestione e i Comuni esercitano la vigilanza sul territorio dell'area protetta Parco, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della legislazione vigente.

ARTICOLO 29: NORME FINALI

1 Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009 e s.m.i., il piano di area ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le normedifformi dei Piani Territoriali o Urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano Paesaggistico, di cui all'articolo 135 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

2 Il Piano di Area è sottoposto alle procedure di valutazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (art. 28 della L.R. 19/2009 e s.m.i.).

3 Il Parco Naturale del Monte Fenera è inserito nell'elenco dei siti facenti parte della rete Natura 2000, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Habitat) ed è stato designato quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2017.

4 La Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-3616 del 28 marzo 2012, ha affidato la gestione della ZSC all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

5 La Regione Piemonte con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e s.m.i. ha approvato le Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, successivamente sostituite dalla D.G.R. n. 55-7222/2023/XI del 12/7/2023, e con DGR 30-4238 del 21.11.2016 le misure di conservazione sito-specifiche per il sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera.

6 Il Piano di Area in ottemperanza della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

7 Il Piano di Area assume valore di strumento di tutela ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 20 del 30 aprile 1989 "Norme in materia di tutela di beni ambientali, naturali e paesistici" e s.m.i. salvo il rispetto di quanto stabilito all'articolo 145 commi 3 e 4 del d. Lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio.

ARTICOLO 30: VALUTAZIONE D'INCIDENZA

1 Per quanto riguarda possibili impatti sulle specie e sugli habitat presenti nella Z.S.C. IT1120003 "Monte Fenera" sono stati individuati, nell'elaborato AI1 "Analisi di incidenza" gli interventi/progetti/attività a potenziale impatto significativo e altri a potenziale impatto non significativo.

2 Tra gli interventi/progetti/attività a potenziale impatto significativo sono stati annoverati la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, piste forestali, percorsi forestali, interventi che comportano riporti di terreno, sistemazioni idraulico forestali, sistemazioni di frane e torrenti, canalizzazioni, interventi di illuminazione ecc.

3 L'approvazione degli interventi/progetti/attività di cui al punto 2 è condizionata all'espletamento di una valutazione d'incidenza positiva, in relazione alla conservazione degli habitat e delle specie tutelate nella ZSC IT1120003 "Monte Fenera".

4 In ogni caso, per l'approvazione di ogni intervento/progetto/attività, anche eventualmente non considerato nel presente Piano, si applicano le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/ CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4", di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 28 novembre 2019, così come recepite dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 55-7222/2023/XI del 12/7/2023 "*Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.*"

SOMMARIO

ARTICOLO 1: NORME VINCOLISTICHE ... 3
ARTICOLO 2: AZZONAMENTO ... 4
ARTICOLO 3: AREA DI TUTELA (A) ... 6
ARTICOLO 4: AREA DI TUTELA (B) ... 8
ARTICOLO 5: NUCLEI FRAZIONALI (NA) (NB) ... 9
ARTICOLO 6: AREE DI INTERESSE STORICO-DOCUMENTARIO (D) ... 10
ARTICOLO 7: STRUMENTI URBANISTICI (abrogato) ... 11
ARTICOLO 8: PRESCRIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE PER L'AREA DEL SANTUARIO DI BOCA (S2) ... 12
ARTICOLO 9: AREE DI PREGIO AMBIENTALE (T0) ... 13
ARTICOLO 10: AREA ATTREZZATA PER LA FRUIZIONE TURISTICA - GROTTE DI ARA (T1) e CAVA del COLOMBINO (T1) ... 14
ARTICOLO 11: AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE TURISTICA - ALPE FENERA (T2) ... 16
ARTICOLO 12: PRESCRIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE PER L'AREA DELLA VETTA DEL MONTE FENERA (S1) ... 17
ARTICOLO 13: AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rf e Rc) ... 18
ARTICOLO 14: AREE DELLE CAVITÀ CARSICHE – AREA ARCHEOLOGICA (G) ... 19
ARTICOLO 15: AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE FORESTALE ... 21
ARTICOLO 16: VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI ... 22
ARTICOLO 17: ECOMUSEI (abrogato) ... 22
ARTICOLO 18: NORME PER LA CONSERVAZIONE, IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI"TARAGN" ... 22
ARTICOLO 19: ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE ... 23
ARTICOLO 20: MORFOLOGIA DEL TERRITORIO AGRICOLO ... 26
ARTICOLO 21: AZIENDE AGRITURISTICHE E "BED AND BREAKFAST" ... 27
ARTICOLO 22: INFRASTRUTTURE VIARIE E PARCHEGGI ... 28
ARTICOLO 23: ALTRE INFRASTRUTTURE ... 31
ARTICOLO 24: RECINZIONI ... 32
ARTICOLO 25: DISCARICHE ... 33
ARTICOLO 26: SEGNALETICA ... 34
ARTICOLO 27: NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO E SUL TERRITORIO ... 35
A) Tetti ... 36
B) Intonaci ... 37
C) Serramenti e opere di completamento ... 38
D) Loggiati ... 38

E) Balconi, sporti e terrazzi ... 39
F) Ristrutturazioni ... 39
G) Aziende agricole ... 40
H) Edifici da recuperare, edifici recuperati o parzialmente da recuperare ... 40
I) Prescrizioni costruttive relative agli artt. 3, 4 e 5 delle presenti N.T.A. ... 41
J) Ville e villini dell'800 ed inizio 900 ... 42
K) Viabilità residenziale ... 42
L) Viabilità pubblica e privata di antica formazione nei nuclei frazionali ... 42
M) Consolidamenti ... 43
N) Muri di sostegno ... 43
O) Casotti ... 43
P) Capanni ... 43
Q) Pannelli solari, fotovoltaici, ecc. e apparecchiature tecniche a servizio dell'abitazione ... 44
R) Serbatoi ... 44
S) Pertinenze di edifici storici ... 44
T) Verde privato ... 44
U) Fasce di rispetto ai fabbricati ... 44
V) Parcheggi e pavimentazioni esterne ... 44
W) Recinzioni ... 45
X) Autorimesse e locali tecnici ... 45
Y) Serre ... 45
Z) Cimiteri ... 45
ZA) Piscine ... 46
ZB) Linee elettriche e telefoniche (manutenzioni) ... 46
ZC) Nuovi materiali ... 46
ZD) Controllo Specie esotiche – invasive e salvaguardia specie locali ... 46
ZE) Altro ... 47
ZF) Disposizioni particolari ... 47
ZG) Ingegneria naturalistica ... 47
ZH) Uso di prodotti fitosanitari ... 47
ARTICOLO 28: PROCEDURE ED ELABORATI DI PROGETTO E VIGILANZA ... 49
ARTICOLO 29: NORME FINALI ... 50
ARTICOLO 30: VALUTAZIONED'INCIDENZA ... 51
SOMMARIO ... 52